

## II COMMISSIONE PERMANENTE

### (Giustizia)

#### S O M M A R I O

#### SEDE REFERENTE:

Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace. C. 3672 Governo, approvato dal Senato, C. 1338 Greco, C. 1696 Tartaglione e 1669 Carrescia ( <i>Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge 1669 Carrescia</i> ) .....	7
ALLEGATO ( <i>Emendamenti presentati</i> ) .....	23
Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze. C. 3634, approvata dal Senato ( <i>Seguito dell'esame e rinvio</i> ) .....	7
Sui lavori della Commissione .....	22
UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI .....	22

#### SEDE REFERENTE

*Mercoledì 13 aprile 2016. — Presidenza del presidente Donatella FERRANTI. — Interviene il sottosegretario di Stato alla Giustizia Gennaro Migliore.*

#### La seduta comincia alle 9.40.

**Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace.**

**C. 3672 Governo, approvato dal Senato, C. 1338 Greco, C. 1696 Tartaglione e 1669 Carrescia.**

*(Seguito dell'esame e rinvio – Abbinamento della proposta di legge 1669 Carrescia).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 aprile 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che è stato espresso il parere del Comitato della legislazione ai sensi dell'ar-

ticolo 16-*bis*, comma 6-*bis*, del Regolamento. Ricorda, inoltre, che nella seduta di ieri la Commissione ha respinto tutti gli emendamenti presentati (*vedi allegato*) e che è stato trasmesso il testo del disegno di legge alle Commissioni competenti per l'espressione del parere. Avverte, altresì, che è stata abbinata la proposta di legge C. 1669 Carrescia.

Nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

**Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze.**

**C. 3634, approvata dal Senato.**

*(Seguito dell'esame e rinvio).*

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento in oggetto, rinviato nella seduta del 12 aprile 2016.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel rammentare che la Commissione ha esaminato, da ultimo, l'emendamento Sarro

1.173, comunica che, in 12 ore di seduta, sono stati esaminati 439 emendamenti su circa 900 presentati. Avverte, quindi, che la Commissione passerà, ora, all'esame dell'emendamento Sarro 1.185.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) chiede che sia disposta la verifica del numero legale.

Donatella FERRANTI, *presidente*, precisa che a norma dell'articolo 46, comma 4, del Regolamento, la presidenza non è obbligata a verificare se la Commissione sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia richiesto da almeno 4 deputati. Ciò premesso, fa notare al collega Palmieri che, nella seduta odierna, la Commissione è ampiamente in numero legale, pari ad un quarto dei suoi componenti, per deliberare.

La Commissione respinge l'emendamento Sarro 1.185.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento Sarro 1.188, del quale è cofirmatario, volto a prevedere una serie di articolate modifiche al codice penale e di procedura penale, allo scopo di scongiurare possibili problemi interpretativi connessi all'applicazione del comma 19 dell'articolo unico del provvedimento in discussione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sarro 1.188, Sisto 1.189, Sarro 1.184, Agostinelli 1.376, Sarro 1.187, Sisto 1.190 e Sarro 1.183.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento Sarro 1.182, volto a prevedere, attraverso l'introduzione del nuovo comma 19-bis, che alle parti dell'unione civile, ove la durata della stessa sia superiore a nove anni, vengano estesi i diritti, le facoltà e i benefici connessi al rapporto di lavoro spettante ai coniugi, anche derivanti dalla contrattazione collettiva nazionale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sarro 1.182 e 1.181.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) illustra e raccomanda l'approvazione dell'emendamento Sarro 1.191, volto a sopprimere il comma 20 dell'articolo unico della proposta di legge in titolo. Al riguardo, rammenta che tale comma prevede che le disposizioni riferite al matrimonio, o comunque contenenti le parole « coniuge » o termini equivalenti, ovunque ricorrano, si applicano anche alle parti dell'unione civile tra persone dello stesso sesso. Richiama, inoltre, l'attenzione sull'ultimo periodo del comma in questione, dove si dispone espressamente che resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti. Nel manifestare netta contrarietà su tale ultima disposizione, invita i colleghi della maggioranza ed il Governo a prendere in seria considerazione l'emendamento in discussione, al fine di sgomberare il campo da possibili equivoci interpretativi circa la possibilità di fare ricorso alla cosiddetta « *step child adoption* ».

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), nel richiamare l'attenzione su una questione che, a suo avviso, rappresenta uno dei profili maggiormente critici del provvedimento, fa notare come il comma 20 preveda la sostanziale assimilazione, anche terminologica, dell'istituto del matrimonio a quello dell'unione civile. Ritiene, infatti, che la proposta di legge si appresta a creare una sorta di « monstrum » giuridico, ambiguo e contraddittorio, che sarà oggetto di ripetuti interventi delle corti europee e nazionali. Tali interventi, a suo giudizio, non potranno che eliminare definitivamente, soprattutto in riferimento alla « *stepchild adoption* », i residuali tratti distintivi tra i due istituti.

Alessandro PAGANO (AP), rammentando come il suo partito abbia lasciato piena libertà di coscienza ai singoli parlamentari sui i contenuti del provvedimento, che presenta profili di grande ri-

levanza etica, manifesta netta contrarietà sulle disposizioni di cui comma 20, sul quale invita i colleghi della maggioranza ed il Governo ad effettuare una profonda riflessione. A suo avviso, infatti, detto comma determina il venir meno di uno dei fondamentali principi di natura etica, ai quali dovrebbe essere ispirato il vivere civile. Al riguardo, osserva che l'equiparazione terminologica tra l'unione civile e il matrimonio determina chiaramente un'indebita sovrapposizione dei due istituti, in direzione contraria rispetto alla sensibilità manifestata dall'opinione pubblica sul tema. Quanto alla *stepchild adoption*, a suo giudizio, appare evidente che, attraverso la disposizione contenuta nell'ultimo periodo del comma 20, si siano create, di fatto, le condizioni perché la norma possa essere utilizzata anche da noti personaggi politici.

Nicola MOLTENI (LNA), nel ribadire la sua netta contrarietà sul provvedimento in discussione, che denota la grande ipocrisia dei colleghi della maggioranza e del Governo, ritiene che il dibattito sulle disposizioni introdotte dal comma 20, che realizzano la sostanziale omologazione delle unioni civili all'istituto del matrimonio, si dovrebbe svolgere in maniera più lineare, onesta e trasparente. Quanto al tema delle adozioni, che, a suo avviso, non è stato in realtà stralciato dalla proposta di legge, rammenta che la Commissione per le adozioni internazionali, come è emerso anche nelle audizioni svoltesi nella giornata di lunedì 11 aprile scorso, non viene convocata da oltre due anni. Si domanda, pertanto, quali siano le ragioni per le quali il Governo non ritenga di adottare iniziative al riguardo.

Michela MARZANO (PD), richiama l'attenzione sul fatto che il comma 20 dell'articolo unico della proposta di legge non interviene sulla disciplina in materia di adozioni. Al riguardo, rammenta, infatti, come nel corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento sono state stralciate le sole disposizioni relative all'applicazione dell'articolo 44, comma 1, lettera b), della legge n. 184 del 1983, disposizioni che, nel

testo iniziale del provvedimento, erano in origine state estese anche alle coppie omosessuali. Nel far notare come la questione non sia riferibile in alcun modo al fenomeno della «gestazione per altri», altrimenti detto «maternità surrogata», rileva la necessità che il legislatore preveda forme di più incisiva tutela nei confronti di minori, già nati, collocati all'interno di famiglie omosessuali, attualmente sprovvisti di adeguate forme di protezione giuridica. Si domanda, infatti, quale sarebbe il regime giuridico applicabile nel caso in cui si verifici la separazione tra i due partner, o, ipotesi ancora più grave, la morte di uno di essi, genitore biologico del minore. Ciò premesso, evidenzia che le proposte emendative a sua prima firma hanno proprio lo scopo di salvaguardare, più efficacemente, i diritti dei minori che vivono nell'ambito di famiglie omogenitoriali, ingiustamente discriminati dal legislatore.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI), nel replicare alla collega Marzano, che, a suo avviso, ha assunto toni eccessivamente colpevolizzanti, fa notare come, nella maggioranza dei casi, i minori che vivono all'interno di famiglie omosessuali siano nati da relazioni precedenti e che, pertanto, già abbiano una madre o un padre che possono provvedere alla loro tutela. Contesta, inoltre, l'osservazione della medesima collega, secondo cui il comma 20 non è in alcun modo riferibile alla «maternità surrogata», laddove, a suo avviso, tale disposizione ha proprio lo scopo di consentire il ricorso a tale pratica da parte delle coppie omosessuali. Ciò premesso, ritiene che quella in discussione sia una proposta di legge frettolosa, densa di incongruenze, nonché profondamente divisiva, essendo rivolta non solo contro il Paese, ma contro lo stesso Parlamento. Rammentando come il provvedimento sia stato oggetto di un reale confronto soltanto durante l'esame in Commissione, tuttora in corso di svolgimento, richiama l'attenzione sul fatto che la «blindatura» del testo sia funzionale a dissimulare la sostanziale debolezza della maggioranza e

del Governo, ai quali rivolge l'invito a rivedere le proprie posizioni.

Giulia SARTI (M5S) manifesta preliminarmente apprezzamento per l'elevato livello del dibattito in corso, ben più alto di quello svoltosi presso l'altro ramo del Parlamento, dove è stata preclusa alle forze politiche la possibilità di avviare un serio ed approfondito confronto sui contenuti della proposta di legge in discussione. Rammenta, peraltro, come la discussione, al Senato, si sia essenzialmente concentrata sulle sole disposizioni relative alla « *stepchild adoption* », tralasciando importanti aspetti pure disciplinati dal provvedimento. A suo giudizio, la proposta di legge, dalla quale emergono evidenti incongruenze, inesattezze e lacune, avrebbe, infatti, dovuto presentare un impianto più coerente, ma le modalità di svolgimento della discussione presso l'altro ramo del Parlamento non hanno determinato le condizioni perché fosse possibile introdurre i necessari correttivi. Stigmatizzando il fatto che il Parlamento è stato ridotto a mero « esecutore » della volontà del Governo, rileva la necessità che si apra una seria riflessione all'interno del partito di maggioranza, dal momento che il provvedimento licenziato dall'Assemblea del Senato non è, certamente, quello di cui ha bisogno il Paese.

Piero LONGO (FI-PdL) sottolinea, preliminarmente, come dal provvedimento in discussione emerga una visione del tutto miope, dal momento che il legislatore dovrebbe consentire a tutti, anche ai singoli, di fare ricorso all'adozione. Invita, inoltre, i gruppi parlamentari di minoranza a riflettere sulla circostanza che, attraverso il dibattito in corso, che il Premier potrà definire ampio ed articolato, si sta, in realtà, agevolando l'operato del Governo. Nel manifestare netta contrarietà sulle disposizioni contenute al comma 20, che appaiono in tutta evidenza ultronee, rileva che quella in corso di svolgimento non sia una vera e propria discussione, dal momento che i colleghi di maggioranza ed il rappresentante del Go-

verno si limitano a « sentire », ma non ad « ascoltare », gli interventi nel merito della proposta di legge.

Walter VERINI (PD), nel replicare alla collega Marzano, che con legittima coerenza politica ha inteso confermare il suo orientamento sul provvedimento in discussione, rileva che il Partito Democratico ha inteso effettuare, attraverso l'approvazione della proposta di legge nel testo licenziato dal Senato, una precisa scelta di carattere politico. Ritene, infatti, che il provvedimento rappresenti un'innegabile conquista sul piano della tutela dei diritti civili. Pur riconoscendo che nella proposta di legge sono presenti innegabili profili critici, tra i quali anche quelli relativi alla materia delle adozioni, evidenzia gli stessi potranno, comunque, essere discussi ed approfonditi in altra sede. Ribadisce, quindi, la necessità che il Parlamento approvi una legge volta a riconoscere adeguate forme di tutela a diritti civili ritenuti fondamentali, conformemente alle indicazioni della Corte costituzionale e degli organi giurisdizionali europei.

Marisa NICCHI (SI-SEL), replicando alle osservazioni del collega Longo, evidenzia come gran parte dei problemi interpretativi connessi all'applicazione delle disposizioni di cui al comma 20 si sarebbe potuta evitare, ove fosse prevalso un modello teso a riconoscere la possibilità per le coppie omosessuali, come peraltro accade in molti Paesi civili, di accedere all'istituto del matrimonio. Quanto alla « *stepchild adoption* », nel rammentare come il testo iniziale della proposta di legge contemplasse la possibilità di ricorrere a tale istituto da parte dei componenti delle unioni civili, fa notare come la maggioranza si sia successivamente tirata indietro, di fatto impedendo l'approvazione di un testo più avanzato. Ritenendo che questo sia uno degli aspetti maggiormente critici della proposta di legge, rileva la necessità che il legislatore garantisca forme di più incisiva tutela nei confronti di minori già nati, che non possono essere oggetto di discriminazione. Richiamando

l'attenzione sulla circostanza che, solo nel 2013, è stata approvata una legge che ha posto fine ad ogni discriminazione tra figli legittimi e figli cosiddetti « naturali », osserva come sia compito del Parlamento intervenire perché sia garantita a tutti i minori più adeguate ed avanzate forme di protezione giuridica.

Antonio MAROTTA (AP) contesta le considerazioni del collega Longo, secondo cui la maggioranza ed il Governo si limiterebbero a « sentire », ma non ad « ascoltare » gli interventi dei colleghi di opposizione. A suo avviso, infatti, l'« ascolto » dei predetti interventi non implica necessariamente la modifica delle posizioni assunte dalla stessa maggioranza, chiamata ad effettuare, attraverso le votazioni, scelte di carattere politico.

Micaela CAMPANA, *relatrice*, fa notare che le disposizioni di cui al comma 20 rappresentano il « cuore pulsante » del provvedimento, laddove le stesse appaiono funzionali ad una piena attuazione dei principi di cui all'articolo 3 della Carta costituzionale. Nel ricordare che l'unione civile non costituisce un istituto sovrapponibile a quello del matrimonio, traendo il suo fondamento non dall'articolo 29, ma dall'articolo 2 della Costituzione, fa presente, rivolgendosi a tutte le forze politiche, che il Partito Democratico ha avviato sul provvedimento, oggetto di ben quattro modifiche del corso dell'esame presso l'altro ramo del Parlamento, una lunga ed articolata discussione. Ritiene, infatti, inaccettabile l'affermazione secondo cui i parlamentari del Partito Democratico non intervengono nel corso del dibattito, poiché, di fatto, privi di libertà intellettuale. Quanto al tema delle adozioni, rileva come lo stesso sarà oggetto di ampia discussione nel corso dei prossimi mesi, evidenziando come la questione fondamentale sia quella di garantire adeguate forme di tutela dei diritti dei minori. Osserva, infine, che quella effettuata da Partito Democratico è una precisa scelta di carattere politico, approvando un provvedimento che, ribadisce, è stato oggetto di ampio e appro-

fondito dibattito, ed è diretto a riconoscere pari dignità a tutti i cittadini, prescindendo dal loro orientamento sessuale.

Marisa NICCHI (SI-SEL) stigmatizza la circostanza che la collega Campana, di fatto, è testé intervenuta non come relatrice, bensì come rappresentante del Partito Democratico.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI) concorda con la collega Nicchi.

Donatella FERRANTI, *presidente*, nel rammentare che il ruolo del relatore è ben diverso da quello di generico rappresentante dei gruppi parlamentari, precisa che l'intervento della relatrice era stato richiesto da alcuni componenti della Commissione, esponenti delle forze politiche di minoranza.

Il sottosegretario Gennaro MIGLIORE sottolinea, preliminarmente, che il Governo non ha ancora assunto determinazioni circa le successive modalità di svolgimento del dibattito nel corso dell'esame in Assemblea, non avendo, in particolare, ancora deliberato se porre o meno sul provvedimento la questione di fiducia. Quanto alle modalità di svolgimento dei lavori presso l'altro ramo del Parlamento, osserva come il Governo abbia posto la questione di fiducia, ritenendo l'approvazione del provvedimento, pur di iniziativa parlamentare, essenziale per la prosecuzione della sua attività. Relativamente alle disposizioni di cui al comma 20, evidenzia come la proposta di legge rappresenti un significativo passo in avanti in direzione del riconoscimento di diritti civili precedentemente non garantiti, ferma restando la disponibilità a discutere, in via successiva, sul tema delle adozioni.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Pagano 1.66, Sarro 1.191, Molteni 1.415 e Gigli 1.27.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), illustrando l'emendamento Sisto 1.192, volto a sopprimere il primo e il secondo periodo

del comma 20 dell'articolo unico della proposta di legge, osserva come tali disposizioni, nello stabilire l'equiparazione semantica e terminologica tra l'istituto del matrimonio e quello delle unioni civili, presentino rilevanti profili di criticità. Richiama, infatti, il parere espresso nella giornata di ieri dal Comitato per la legislazione, dove si esplicita chiaramente l'opportunità, sia di precisare se con il rinvio effettuato dal predetto comma si intendano richiamare anche le norme *in malam partem* derivanti dalla qualità di coniuge (si pensi, a mero titolo esemplificativo, all'articolo 577 del codice penale), sia di chiarire se l'ultimo periodo del medesimo comma 20, che fa salvo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti, abbia o meno natura meramente ricognitiva.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD), concordando con le osservazioni del collega Palmieri, richiama l'attenzione sulla cattiva qualità normativa del provvedimento in discussione, denso di criticità e incongruenze. Con riferimento, inoltre, alle dichiarazioni testé rese dal sottosegretario Migliore, cui dà ancora una volta atto di chiarezza ed onestà intellettuale, fa notare come il vero intendimento del Governo sia quello di pervenire ad una piena equiparazione tra l'unione civile ed il matrimonio e come, la posizione della questione di fiducia, nel corso dell'esame presso il Senato, sia stata funzionale al solo scopo di arginare ogni possibile manifestazione di dissenso, evitando, conseguentemente, eventuali problemi di tenuta della maggioranza. Ritenendo che la posizione della questione di fiducia rappresenti un vero e proprio atto di forza, osserva come l'assenza di una presa di posizione esplicita da parte dei colleghi di maggioranza determini il venir meno del « primato della coscienza ».

Alfredo BAZOLI (PD), nel replicare alle osservazioni dei colleghi, rammenta come il dibattito all'interno del Partito Democratico sia stato ricco e articolato. Pur riconoscendo che quello in discussione

rappresenti un provvedimento « perfetto » dal punto di vista della tecnica legislativa, ritiene che lo stesso rappresenti un importante e significativo momento di sintesi delle diverse sensibilità presenti all'interno del partito stesso. Per tali ragioni, manifesta piena e convinta adesione all'impianto complessivo del provvedimento, il cui testo attualmente presenta rilevanti aspetti migliorativi rispetto alla versione iniziale.

Alessandro PAGANO (AP), nel sottoscrivere l'emendamento Sisto 1.192, rammenta di aver presentato, già nel marzo del 2015, la proposta di legge A.C. 2969, in materia di diritti riconosciuti ai componenti delle coppie di fatto, al cui contenuto si richiama integralmente. In particolare, evidenzia come nella predetta proposta di legge, sottoscritta da circa 100 parlamentari, siano previste disposizioni in tema di: iscrizione anagrafica delle convivenze; assistenza socio-sanitaria e rapporti con i detenuti; rapporti con i figli; contrasto degli abusi nell'ambito della convivenza; tutela civilistica, penalistica e processualpenalistica; vittime di reati. Fa notare come tale proposta di legge, molto avanzata sul piano giuridico, non contempli disposizioni analoghe a quelle introdotte dal comma 20 dell'articolo unico della proposta di legge, che, come hanno lasciato intendere il sottosegretario Migliore e la senatrice Cirinnà, consentiranno ai magistrati, in via interpretativa, di estendere l'applicazione della *stepchild adoption* anche alle coppie omosessuali.

Donatella FERRANTI, *presidente*, interviene per fare alcune precisazioni tecniche giuridiche sulla parte del parere del Comitato per la legislazione richiamata dal deputato Palmieri, secondo cui il comma 20 sarebbe formulato in maniera generica in quanto non sarebbe chiaro se il richiamo alle disposizioni contenenti le parole « coniuge », « coniugi » o termini equivalenti, come, ad esempio, marito e moglie, si applichi anche alle norme « *in malam partem* », come le norme penali.

In primo luogo fa presente che le considerazioni del Comitato per la legisla-

zione relative al comma 20 sono formulate in via ipotetica senza essere oggetto di osservazioni o condizioni, trattandosi di questioni meramente interpretative.

In secondo luogo, fa presente che non trovano spazio sia nella legislazione vigente che nella giurisprudenza le categorie giuridiche delle norme in *malam partem* ed in *bonam partem*, in quanto una stessa disposizione potrebbe rientrare in ciascuna delle due categorie a seconda della prospettiva in cui è considerata. Proprio per tale ragione, in tema di successione nel tempo di leggi penali si ricorre alla nozione di *favor rei*.

Passando al merito del rilievo, ritiene che il comma 20 correttamente richiami in via generale tutte le disposizioni contenenti le parole «coniuge», coniugi o termini equivalenti, senza fare alcuna distinzione tra norme penali ed altre norme, in quanto il richiamo si riferisce a tutte le disposizioni contenenti i predetti termini indipendentemente dalla natura della norma. Ciò significa che il richiamo include anche le norme di natura penale. Il medesimo comma prevede espressamente le eccezioni a tale principio con riferimento ad alcune disposizioni del codice civile ed alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in materia di adozioni.

Nicola MOLTENI (LNA) ritiene che l'intervento della Presidente sia controproducente in una ottica di immodificabilità del testo laddove ha rilevato che i rilievi al comma 20 non sono stati tradotti dal Comitato per la legislazione in osservazioni o condizioni, considerato che comunque vi sono nel parere osservazioni e condizioni relative ad altri commi del testo. Ciò significa, a suo parere, che le osservazioni e condizioni saranno accolte quando si esamineranno i commi ai quali si riferiscono. Ricorda che il Regolamento della Camera pur non considerando vincolanti i pareri del Comitato per la legislazione conferisce agli stessi una forza particolare considerato che, ai sensi del comma 6 dell'articolo 16-bis, secondo cui nella relazione all'Assemblea devono essere indicate le ragioni per le quali la

Commissione non abbia adeguato il testo alle condizioni contenute nel parere. Fa presente che il Comitato per la legislazione è un organo parlamentare che valuta i testi sotto un profilo tecnico giuridico e non politico, ritenendo che per tale ragione sia estremamente grave che la Commissione non intenda tener conto per ragioni meramente politiche di rilievi che, invece, hanno natura tecnica.

La Commissione respinge l'emendamento Sisto 1.192.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) tiene a precisare che i suoi interventi, che in alcuni casi potrebbero sembrare anche ripetitivi, sono volti a instaurare un confronto con maggioranza e Governo, che finora in realtà non vi è stato, su temi estremamente delicati. In relazione all'emendamento Marzano 1.30 osserva che il comma 20 rappresenta un punto fondamentale del patto scellerato che si è raggiunto all'interno del Governo e della maggioranza per superare una situazione di stasi al Senato su quella che viene definita la proposta Cirinnà. Questo patto, del quale è responsabile principalmente il Nuovo Centro Destra, è consistito nell'eliminare solo formalmente la parte relativa all'adozione, per lasciarla introdurre successivamente dalla magistratura.

Ribadisce che per lui la dignità dei bambini esistenti va tutelata sempre e senza distinzione, ritenendo che il problema sia per il futuro, riguardando il come verranno «prodotti» i bambini nel futuro, in quanto con la maternità surrogata non si tratta di far nascere i bambini dall'unione di un uomo ed una donna, ma di «produrre» contrattualmente dei bambini. Ricorda che per i bambini già esistenti già ci sono le leggi, come, ad esempio, quelle sulle adozioni che sono applicate caso per caso dai magistrati.

Invita la Commissione a tenere conto che vi è in atto non solo nel Paese, ma anche a livello internazionale una vera e proprio battaglia culturale finalizzata a stravolgere i valori culturali della società cercando di affermare nuovi modelli di

famiglia e nuove forme di filiazione. Ritiene che il comma 20 sia una norma manifesto, un atto pedagogico che si iscrive a pieno titolo in questa battaglia culturale.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI) fa presente che i centristi di governo hanno accettato un compromesso che è in netto contrasto con il programma del Nuovo Centro Destra, dal quale lei è uscita proprio per questa infedeltà al programma elettorale. Dichiarò che voterà l'emendamento Marzano 1.30, in quanto elimina l'ipocrisia del terzo periodo del comma 20, secondo cui resta fermo quanto previsto e consentito in materia di adozione dalle norme vigenti. Ritiene che quest'ultima disposizione finisca per demandare alla magistratura la legislazione in materia di adozioni relativamente alle unioni civili. Si tratta di una ipocrisia della maggioranza che è in realtà è diretta ad ingannare l'elettorato, nascondendo il reale contenuto del provvedimento in esame.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) annuncia che voterà a favore dell'emendamento Marzano 1.30 ed il successivo Nicchi 1.29, poiché mettono chiarezza sul punto delle adozioni, spazzando tutte le ipocrisie del testo in quanto si chiarisce in via normativa il vero contenuto del testo, che, invece, la maggioranza cerca di nascondere.

Michela MARZANO (PD) si dichiara stupita nel vedere la strumentalizzazione di un emendamento a sua firma da parte di deputati che hanno da sempre hanno dichiarato la loro completa contrarietà alla equiparazione tra matrimonio ed unioni civili ed alla possibilità di estendere alle unioni civili le disposizioni normative in materia di adozioni. Ritiene grave che siano strumentalizzati temi estremamente delicati per cercare di affossare il provvedimento.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI) replica all'onorevole Marzano che non accetta accuse di strumentalizzazioni, in quanto si tratta di scelte politiche soste-

nute da argomentazioni anche di natura tecnica, come nel caso in esame, in cui l'emendamento, non condiviso nel merito, ha comunque il pregio di rendere manifesto il reale contenuto del provvedimento. Ricorda che scelte politiche sono state fatte anche dai deputati del gruppo SI-SEL quando non hanno votato a favore di emendamenti del Gruppo Movimento 5 Stelle, che in realtà condividevano, per evitare che la maggioranza venisse battuta.

Marisa NICCHI (SI-SEL) fa presente che il suo Gruppo non ha mai votato tenendo conto degli interessi della maggioranza.

La Commissione respinge l'emendamento Marzano 1.30.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) fa presente che la discussione sul provvedimento in esame si sviluppa su due profili: il metodo utilizzato per approvare il testo al Senato ed, ora, alla Camera ed il merito. Nel caso in esame, condivide metodologicamente l'emendamento Nicchi 1.29, in quanto mette chiarezza dove invece la maggioranza vuole la confusione, ma non nel merito. Lo stesso ragionamento vale per l'emendamento Marzano 1.30.

Marisa NICCHI (SI-SEL) interviene sul suo emendamento 1.29 e dichiara che il termine « solo », che si vuole sopprimere in relazione alla finalità di assicurare l'effettività della tutela dei diritti e l'adempimento dei doveri nell'ambito dell'unione civile, è nebuloso poiché prefigura delle possibili limitazioni applicative della legislazione vigente che non sono assolutamente chiare.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Nicchi 1.29, Molteni 1.693 e 1.695.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) rileva che gli emendamenti presentati dal deputato Molteni appena respinti erano tutti oppor-

tunamente diretti a distinguere le unioni civili dal matrimonio.

Alessandro PAGANO (AP) sottoscrive l'emendamento Molteni 1.695 e interviene sull'intervento della relatrice nella parte in cui veniva richiamato il benessere dei bambini da salvaguardare, specificando che questo benessere non deve essere considerato solo dal punto di vista economico. Vi è letteratura scientifica che spiega come non sempre al benessere economico corrisponda un benessere psicologico.

Marisa NICCHI (SI-SEL) osserva che nel corso della discussione si fa sempre riferimento ad una fantomatica letteratura scientifica secondo cui i bambini soffrirebbero con genitori omosessuali, quando invece in realtà non esistono studi in tal senso. È importante tenere conto che spesso vengono fatte osservazioni ammantate di un tenore scientifico, che in realtà non esiste.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI), pur essendo convinta che una persona possa essere un buon genitore in ogni caso, cioè indipendentemente dal fatto di essere omosessuale o eterosessuale, fa presente che vi è una univoca letteratura scientifica oramai secolare e di vario orientamento secondo cui è necessaria per il bene del bambino la presenza di un padre e di una madre.

Alessandro PAGANO (AP) replica all'onorevole Nicchi che, oltre ad una copiosa letteratura scientifica in materia, vi sono dei parlamentari che hanno particolari competenze scientifiche in materia medica, che hanno avuto modo più volte di evidenziare l'importanza per il benessere del bambino della presenza della figura paterna e di quella materna. Ricorda, a tale proposito, l'onorevole Binetti, esperta di chiara fama in neuropsichiatria infantile, che più volte è intervenuta in Commissione Giustizia, oltre che nella Commissione Affari sociali della quale è componente, per dare una testimonianza dei danni che subiscono i bambini che non

sono cresciuti con il riferimento della figura del padre e della madre.

Alessandro ZAN (PD) si dichiara esterrefatto per una serie di affermazioni che si sono susseguite nel corso del dibattito sui bambini che sono cresciuti da coppie omosessuali, che oltre ad essere discriminatorie sono profondamente offensive per quei bambini oltre che per i genitori che li crescono. Si tratta di affermazioni del tutto prive di fondamento scientifico e che, anzi, non tengono conto di tutti quegli studi che testimoniano il contrario, in quanto dimostrano, a seguito dell'osservazione di bambini cresciuti da coppie omosessuali, che l'assenza di stereotipi, come lo sono spesso nel concreto le figure del padre e della madre, possono essere un fatto positivo per l'evoluzione del bambino. Chiede, quindi, rispetto per tutte quelle famiglie formate da coppie omosessuali, che crescono con amore i loro figli, evitando di offenderle e discriminarle per ragioni politiche.

Gian Luigi GIGLI (DeS-CD) conferma, sulla base della sua esperienza professionale, che vi è un gran numero di studi clinici che testimoniano il danno psicologico che subiscono i bambini cresciuti da coppie omosessuali.

Nicola MOLTENI (LNA) fa presente alla Presidente che il collega Zan ha detto che nel dibattito sono stati offesi gli omosessuali ed i bambini, quando ciò non è assolutamente vero. Ritiene che quanto falsamente affermato dal deputato Zan sia gravissimo e sintomatico di un pietismo nei confronti degli omosessuali che finisce per offendere persone come lui che cercano di manifestare le proprie opinioni senza offendere nessuno. Ritiene che la presidente dovrebbe riprendere il deputato Zan, considerato che ha detto delle cose false nei confronti dei colleghi al fine di denigrarli nei confronti delle persone omosessuali che sono a favore del provvedimento in esame.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) dopo aver dichiarato di condividere l'emendamento

Sarro 1.693, sottolinea che lui non ha mai offeso le persone omosessuali o addirittura i bambini cresciuti da coppie omosessuali, per cui invita il deputato Zan a non offendere più chi la pensa diversamente da lui per utilizzarlo all'esterno come un obiettivo da colpire, come è già avvenuto al Senato secondo la logica dell'*hate speech* volta ad incitare all'odio.

Donatella FERRANTI, *presidente*, dichiara di non aver richiamato l'onorevole Zan perché non ha offeso nessuno, ma ha fatto riferimento in via generica a delle situazioni che, anche se non in Commissione Giustizia, si sono comunque verificate.

Alessandro ZAN (PD) interviene per ribadire che è offensivo affermare che i bambini che sono cresciuti da una coppia omosessuale avranno in futuro dei problemi psicologici o addirittura psichiatrici.

Michela MARZANO (PD) interviene sulla questione della letteratura scientifica, ritenendo che sia importante ricordare come, a partire da numerose ricerche empiriche, la comunità scientifica internazionale riconosca ormai che i figli cresciuti da genitori omosessuali non presentano differenze rilevanti né in termini di benessere psichico né in termini di evoluzione rispetto ai figli cresciuti da genitori eterosessuali. A tale proposito richiama in maniera specifica gli studi dell'*American Academy of Pediatrics*, dell'*American Psychological Association*, della *British Psychological Society* e dell'Associazione Italiana di Psicologia, oltre che pubblicazioni dove sul tema di madri lesbiche, padri gay e il benessere dei loro figli viene fatta una rassegna della letteratura.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 1.695.

Alessandro PAGANO (AP) fa presente che gli studi richiamati dai colleghi Zan e Marzano sono stati fatti tutti da psicologi e non tengono conto di altri studi fatti da altri psicologi, che arrivano a conclusioni

del tutto diverse. Rileva che gli studi fatti con metodo scientifico da medici ed, in particolare, da psichiatri sono tutti nel senso da lui evidenziato più volte nel corso del dibattito.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.694 e 1.692.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.356 che corregge il testo da un punto di vista tecnico sotto il profilo delle prestazioni assistenziali.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Roccella 1.356 invitando la relatrice ed il Governo a dare parere favorevole ad un emendamento di natura tecnica che non metterebbe a rischio il voto finale, in quanto il Senato limiterebbe il nuovo esame ad una questione tecnica e non politica.

Alessandro PAGANO (AP) condivide l'emendamento Roccella 1.356, che affronta un tema estremamente delicato.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI), dopo essersi soffermata sull'emendamento a sua firma 1.356, fa presente che la questione previdenziale verrà affrontata anche in relazione alle coppie di fatto, per cui invita i colleghi a tenere conto che si tratta di un tema che dovrebbe trovare una disciplina unitaria e non differenziata a seconda che si tratti di unioni civili o convivenze di fatto.

Giulia SARTI (M5S) dichiara che voterà a favore dell'emendamento Roccella 1.356.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Roccella 1.356.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) voterà a favore dell'emendamento Sannicandro 1.32 perché fa chiarezza e migliora il testo dal punto di vista tecnico, anche se rimarrebbe un testo incostituzionale.

Marisa NICCHI (SI-SEL) osserva che l'emendamento Sannicandro 1.32 è volto ad evitare discriminazioni ingiustificate a danno delle unioni civili.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sannicandro 1.32 e Brignone 1.228.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) raccomanda l'approvazione dell'emendamento Sarro 1.193.

Alessandro PAGANO (AP) sottoscrive l'emendamento Sarro 1.193.

La Commissione respinge l'emendamento Sarro 1.193.

Giulia SARTI (M5S) rileva che l'emendamento Agostinelli 1.377 è diretto a limitare la limitazione della legge sulle adozioni.

La Commissione respinge l'emendamento Agostinelli 1.377.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) e Alessandro PAGANO (AP) sottoscrivono l'emendamento Gigli 1.28.

La Commissione respinge l'emendamento Gigli 1.28.

Donatella FERRANTI, *presidente*, sospende la seduta per svolgere un ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi, al fine di programmare la prosecuzione dei lavori.

**La seduta sospesa alle 12.50 riprende alle 13.**

Donatella FERRANTI, *presidente*, avverte che all'esito della riunione appena conclusa dell'ufficio di presidenza, integrato dai rappresentante dei gruppi, si è stabilito che la seduta della Commissione proseguirà dalle ore 14.30 fino alle ore 16.30, che ciascun deputato potrà intervenire una sola volta e non per più di cinque minuti su ciascun emendamento. Per

quanto attiene alla settimana successiva, comunica che la Commissione esaminerà gli emendamenti nelle giornate di martedì, mercoledì e giovedì nel corso delle sedute antimeridiane e di quelle successive alle votazioni pomeridiane dell'Assemblea. Sospende la seduta.

**La seduta sospesa alle 13.05 riprende alle 14.35.**

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.336 da lei ritenuto estremamente importante in quanto diretto a rafforzare il divieto dell'utero in affitto, così come già previsto anche da diversi organismi internazionali. Ritene che il comma 20 sia una apertura per la maternità surrogata, che costituisce una forma avvilente di contrattualizzazione del corpo della donna, che è sempre da stigmatizzare anche quando è utilizzata da coppie eterosessuali. Rileva che in realtà la maternità surrogata sarebbe già vietata dalla legislazione vigente, per quanto la magistratura italiana la legittimi attraverso sentenze relative al caso in cui sia stata fatta all'estero. Auspica che dall'inasprimento delle pene possa derivare un monito per la magistratura a considerare vietato ciò che già adesso dovrebbe essere considerato tale.

Si sofferma su un'altra parte dell'emendamento, volta a garantire il diritto alle origini per evitare discriminazioni tra bambini nati a seguito di tecniche della fecondazione assistita eterologa o della maternità surrogata e gli altri bambini. Richiama numerosissime testimonianze di bambini che, pur amando i loro genitori non naturali, chiedono di poter conoscere l'identità dei propri genitori biologici e dei loro fratelli biologici in quanto vi è un bisogno innato a conoscere le proprie origini. Conclude sottolineando che la tracciabilità delle origini è di fondamentale importanza per il benessere psicologico di una persona dal punto di vista identitario e sanitario.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) nel condividere l'intervento della collega Roccella

ritiene che la Commissione debba soffermarsi sulla grave questione della « produzione » di bambini che sono programmaticamente orfani di padre o madre. Ritiene che debbano essere adottate tutte le misure possibili per contrastare il fenomeno della maternità surrogata, valutando come velleitario il tentativo, condiviso dal Ministro della salute, Beatrice Lorenzin, di una moratoria internazionale della maternità surrogata in vista dell'imposizione di un divieto di natura penale.

Invita la Commissione ad approvare l'emendamento per dimostrare di essere contrari alla maternità surrogata ed essere coerenti con l'affermazione secondo cui i bambini devono essere soggetti di diritto e non oggetti di diritto.

Alessandro PAGANO (AP) ribadisce che l'articolo 20 dovrebbe essere soppresso. Tuttavia, se non si vuole arrivare a tanto si potrebbe sopprimere almeno l'ultimo periodo ed inserirvi una disposizione volta ad inasprire il divieto per la maternità surrogata, per ribadire un divieto che già sussiste. Ricorda che vi è la contrarietà della gran parte del Paese (fino ad arrivare al 75 per cento della popolazione) rispetto alle tecniche di maternità surrogata.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento Roccella 1.336 e gli identici emendamenti Pagano 1.244, Buttiglione 1.255, Molteni 1.689 e Gigli 1.67.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento La Russa 1.203 e, dopo aver ribadito il rispetto per le coppie omosessuali e per i bambini già nati, ritiene opportuno fare il punto per quali ragioni è contrario all'adozione da parte di coppie omosessuali. In primo luogo, dichiara di comprendere il desiderio legittimo di ogni persona, anche omosessuale, di diventare genitore ma questo per questo ritiene che tale desiderio possa automaticamente trasformarsi in un diritto senza tenere conto di tutti gli altri interessi coinvolti ed, in particolare, di quelli dei bambini. Occorre quindi tenere conto che

non esiste il « diritto al figlio » perché non esiste il diritto a possedere un'altra persona. Vi è poi la considerazione secondo cui la produzione dei figli fatta nel modo della maternità surrogata è irrispettosa per la dignità e la salute delle donne oltre che per i figli che nascono già orfani. Sottolinea quindi che il desiderio di essere genitori non può contrastare con la natura, secondo cui i figli nascono dall'unione di un uomo e di una donna. Ricorda inoltre che la legge sulle adozioni non prevede il diritto ad avere figli ma il diritto dei figli ad avere dei genitori e che la legge deve tutelare i più deboli, che in questo caso non sono gli adulti ma i bambini.

La Commissione respinge l'emendamento La Russa 1.203.

Marisa NICCHI (SI-SEL) raccomanda l'approvazione del suo emendamento 1.33 volto a sancire la possibilità di adozione anche per le unioni civili.

La Commissione respinge l'emendamento Nicchi 1.33.

Nicola MOLTENI (LNA) osserva che il suo emendamento 1.690 è diretto ad eliminare il rinvio estensivo alla legge sulle adozioni e ad introdurre il divieto di viaggiare con lo scopo di ricorrere alla maternità surrogata. Condivide l'intervento del deputato Palmieri, che ha correttamente detto che non esiste il diritto ad essere genitori ma il diritto dei figli ad avere un padre ed una madre, che non significa il diritto ad avere un genitore 1 e un genitore 2. Sottolinea come l'utero in affitto sia una pratica che calpesta la dignità della donna.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 1.690.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI) l'emendamento Molteni 1.691, come altri emendamenti, ribadisce il divieto del ricorso alla maternità surrogata ignorato dalla magistratura. Ritiene che si stia mettendo in piedi un nuovo paradigma

della filiazione sul quale non vi è alcuna riflessione in atto. È un paradigma del tutto diverso dalla filiazione naturale, che si basa sulla contrattualizzazione della filiazione, aprendo nuove frontiere giuridiche ed antropologiche sulle quali non si è ancora riflettuto. Ad esempio, non vi è alcuna attenzione sui profili giuridici della cosiddetta donazione dei gameti e degli ovociti. In questa assenza del diritto sono i più deboli a rimetterci.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Molteni 1.691 e ne raccomanda l'approvazione.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.691, 1.697, 1.711 e 1.709.

Alessandro PAGANO (AP) interviene sull'emendamento Roccella 1.326 osservando che il comma 20 equipara l'unione civile ed il matrimonio anche ai fini della cosiddetta « stepchild adoption ». Fa presente che se non si vuole eliminare l'intero comma, almeno si elimini l'ultimo periodo, che non ha senso se non quello di derogare alle disposizioni sulle adozioni.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento Roccella 1.326 e ne raccomanda l'approvazione.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI) ribadisce che l'ultimo periodo del comma 20 è una « furbata » volta a delegare alla magistratura ciò che la politica non ha il coraggio di fare. L'emendamento è formulato in maniera tale da ribadire il divieto di cui all'articolo 12 della legge 19 febbraio 2004, n. 40, in materia di divieto di maternità surrogata, che invece surrettiziamente si vuole abrogare di fatto.

La Commissione respinge l'emendamento Roccella 1.326.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) sottoscrive l'emendamento La Russa 1.202, condividendone le finalità. Al riguardo, evidenzia come l'emendamento in que-

stione sia volto ad escludere la possibilità di fare ricorso all'adozione da parte di coppie dello stesso sesso.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge l'emendamento La Russa 1.202.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), preannunciando il suo voto favorevole sull'emendamento Molteni 1.702, sottolinea come compito del legislatore sia quello tutelare il diritto del minore ad avere sia un padre che una madre. Ritiene, infatti, che questo sia un tema ineludibile, sul quale invita la maggioranza e il Governo ad avviare una profonda riflessione.

Alessandro PAGANO (AP), nel concordare con l'onorevole Palmieri, osserva come a seguito dell'approvazione della proposta di legge in discussione, i diritti dei nascituri saranno certamente meno garantiti. Per tali ragioni, sottoscrive l'emendamento Molteni 1.702, del quale dichiara di condividere pienamente le finalità.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI), nell'associarsi alle considerazioni dell'onorevole Pagano, richiama l'intervista al presidente della Società psicoanalitica italiana, professor Antonino Ferro, pubblicata sull'Espresso, il quale, pur dichiarandosi favorevole a famiglie omogenitoriali, ha evidenziato come, ai fini di un equilibrato sviluppo psicologico del minore, sia necessaria, all'interno della coppia, una netta distinzione tra il ruolo « materno » e quello « paterno ».

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.702, 1.703, 1.706, 1.705, 1.723, 1.722, 1.720, 1.721, 1.719, 1.717 e 1.716.

Nicola MOLTENI (LNA), nell'illustrare il suo emendamento 1.718, evidenzia come lo stesso, e quelli successivi, prevedano una serie di disposizioni che sono volte ad ostacolare il ricorso alla pratica della « maternità surrogata ». Si dichiara, pertanto, dispiaciuto per l'insensibilità dimo-

strata dai colleghi della maggioranza e del Governo in relazione a tale tema.

La Commissione respinge l'emendamento Molteni 1.718.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), intervenendo su Molteni 1.715, sul quale preannuncia il suo voto favorevole, manifesta serie perplessità in ordine al fatto che il Partito Democratico, che si ritiene, tradizionalmente, una forza politica di sinistra, non abbia rilevato la necessità di prevedere adeguate forme di tutela nei confronti dei soggetti più deboli. Si chiede, infatti, come sia possibile che i colleghi della maggioranza esprimano voto contrario su una serie di emendamenti, quali il Molteni 1.715 e quelli successivi, che si propongono di tutelare le donne e i bambini. Nel richiamare le dichiarazioni rese dal collega Verini nella odierna seduta antimeridiana, rileva come le stesse lascino chiaramente intendere la volontà della maggioranza di pervenire all'approvazione del provvedimento solo per esigenze di carattere mediatico.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Molteni 1.715, 1.704, 1.707 e Marzano 1.35.

Marisa NICCHI (SI-SEL), nell'illustrare il suo emendamento 1.34, rammenta, ancora una volta, che le proposte emendative presentate dai deputati del suo gruppo abbiano lo scopo di tutelare i diritti dei minori già nati, attraverso l'estensione dell'applicazione dell'articolo 44, comma 1, lettera *b*), della legge n. 184 del 1983, anche alle coppie omosessuali. Precisa, inoltre, che nella proposta emendativa 1.34 a sua firma sia prevista espressamente che, nei casi di adozione « speciale » sopra richiamati, l'adottato acquisti lo *status* di figlio dell'adottante e la parentela con la sua famiglia.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI), nel replicare alla collega Nicchi, fa notare che l'applicazione dell'articolo 44, comma 1, lettera *b*) della legge n. 184 del 1983,

riguarderebbe o minori nati da precedenti relazioni, che comunque hanno, verosimilmente, già una madre o un padre, oppure concepiti in violazione della legge italiana. In tale ultimo caso, ritiene più corretto e coerente prevedere, con chiarezza e senza ipocrisie, una vera e propria « sanatoria », che potrebbe applicarsi fino a tutto il 2016.

Antonio PALMIERI (FI-PdL) ritiene che l'emendamento Nicchi 1.34 abbia il pregio di effettuare un'« operazione di verità ». Nell'associarsi alle considerazioni della collega Roccella, rileva che dovrebbe essere compito del legislatore quello di apprestare adeguate forme di tutela nei confronti, non solo dei bambini già nati, ma soprattutto di quelli nascituri.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Nicchi 1.34, Marzano 1.31 e Molteni 1.724.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), illustrando l'emendamento Sarro 1.194, richiama l'attenzione sul fatto che, attraverso il provvedimento in discussione, si sta mettendo in atto una vera e propria « battaglia culturale », tesa a sovvertire i principi su cui si basa l'attuale assetto sociale.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sarro 1.194 e Molteni 1.713, 1.714, 1.710, 1.712, 1.708 e 1.699.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), nel sottoscrivere Gigli 1.36, volto a prevedere la punibilità del ricorso alla « maternità surrogata » anche quando commessa all'estero da cittadino italiano, rinnova l'invito alla maggioranza e al Governo a riconsiderare le proprie posizioni e a salvaguardare i diritti dei soggetti più deboli.

Alessandro PAGANO (AP), associandosi alle considerazioni del collega Palmieri, sottoscrive l'emendamento Gigli 1.36.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Gigli 1.36 e Molteni 1.698, 1.700 e 1.701.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), illustrando l'emendamento a sua firma 1.140, evidenzia come lo stesso sia volto alla soppressione del comma 21 dell'articolo unico del provvedimento in discussione. Nel richiamare le dichiarazioni rese dal sottosegretario Migliore nella seduta anti-meridiana odierna, osserva, inoltre, come il Governo, sebbene non sia ancora stata annunciata la posizione della questione di fiducia sulla proposta di legge, vi farà verosimilmente ricorso, al fine di arginare possibili posizioni di dissenso all'interno della maggioranza, che potrebbero esprimersi attraverso l'esercizio del voto segreto in Assemblea.

Alessandro PAGANO (AP) fa presente che, da quanto da lui stesso appreso in via riservata da alcuni esponenti del Partito Democratico, la linea di condotta adottata dal medesimo partito in ordine alla proposta di legge è stata deliberata nel corso di una riunione, alla quale ha partecipato un numero piuttosto esiguo di parlamentari. Anche per tali ragioni, appare evidente, a suo giudizio, come la genesi e il successivo *iter* di esame del provvedimento siano stati connotati dall'assenza di chiari elementi di democrazia. Preannuncia, infine, la sua partecipazione ad un comitato promotore della raccolta delle firme necessarie ad indire il referendum popolare per l'abrogazione della legge, una volta approvata.

La Commissione respinge gli identici emendamenti Pagano 1.69, Palmieri 1.140, Gigli 1.70 e Molteni 1.416.

Antonio PALMIERI (FI-PdL), illustra l'emendamento Sisto 1.195, facendo notare come lo stesso sia diretto ad introdurre i necessari correttivi di tipo tecnico ad una norma che, altrimenti, determinerebbe rilevanti problemi interpretativi. Per tali motivi, si domanda, ancora una volta, quali siano le ragioni per le quali la

maggioranza non voti a favore di tale emendamento e di quelli successivi, di analogo tenore.

Alessandro PAGANO (AP) sottoscrive emendamento Sisto 1.195, che è volto a chiarire, in modo inequivocabile, quale sia il regime giuridico applicabile in caso di morte di una delle parti dell'unione civile. Ritiene, infatti, che le disposizioni di cui al comma 21 richiedano maggiore chiarezza, sollevando, altrimenti notevoli dubbi interpretativi.

Nicola MOLTENI (LNA) ritiene che sia del tutto errato formulare una disposizione sui diritti come fatto dal comma 21 che non indica quali sono i diritti a favore di chi contrae una unione civile, ma rinvia ad una serie di ripartizioni del codice civile nascondendo di fatto quali siano i diritti, le prerogative ed aspettative che spettano a chi contrae una unione civile.

Alessandro ZAN (PD) fa presente che si tratta di una scelta fatta al Senato per chiarire in maniera specifica quali siano le disposizioni del codice civile da applicare alle unioni civili.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sisto 1.195, Sarro 1.196 e Molteni 1.725.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI) rileva che l'emendamento a sua firma 1.346 è diretto ad eliminare discriminazioni tra le unioni civili e le convivenze di fatto rispetto alle unioni civili, che non è assolutamente comprensibile se non tenendo conto delle pressioni di *lobby* a livello internazionale a favore delle coppie omosessuali.

Donatella FERRANTI, *presidente*, ritiene che la differenza di regime deriva dal fatto che da un lato vi è una unione registrata e dall'altro vi è una convivenza di fatto che viene regolamentata. Esprime stupore che chi porta avanti il valore del matrimonio, tanto è vero che nel passato si è opposto ai D.I.C.O., oggi difenda ad oltranza le convivenze di fatto.

Michela MARZANO (PD) ricorda che oggi la legge vigente discrimina le coppie omosessuali e che il testo cerca di sanare questa situazione. Sottoscrive gli emendamenti presentati dall'onorevole Locatelli.

La Commissione respinge l'emendamento Roccella 1.346.

Alessandro PAGANO (AP) preannuncia che si asterrà sull'emendamento Sarro 1.166. Sui D.I.C.O. ricorda di essere stato sempre contrario, ma non per questo è contrario a che i diritti dei conviventi di fatto siano regolamentati.

Eugenia ROCCELLA (Misto-USEI) ritiene che la libertà di ciascuno di scegliere debba essere lasciata intatta e che non debbano esservi discriminazioni tra unioni civili e convivenza di fatto come ci sono in materia di pensioni di reversibilità.

La Commissione, con distinte votazioni, respinge gli emendamenti Sarro 1.166 e 1.165, Sisto 1.164 e Locatelli 1.72 e 1.71.

Donatella FERRANTI, *presidente*, considerato che si era deciso di concludere i

lavori alle ore 16.30, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

#### **Sui lavori della Commissione.**

Donatella FERRANTI, *presidente*, comunica che sono intercorsi accordi tra i Presidenti dei gruppi PD e FI al fine di rinviare di una settimana l'esame da parte dell'Assemblea della proposta di legge C. 1994, in materia di demolizioni di manufatti abusivi, iscritta nel calendario dei lavori, in quota opposizione su richiesta del gruppo FI, a partire da martedì 26 aprile. Tale esigenza è emersa al fine di attendere le osservazioni sul testo richieste alla Conferenza delle regioni. Il termine per la presentazione degli emendamenti, già fissato per lunedì 18 aprile, è prorogato alle ore 12 di martedì 26 aprile.

#### **La seduta termina alle 16.30.**

#### **UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI**

L'ufficio di presidenza si è svolto dalle 12.50 alle 13.

ALLEGATO

**Delega al Governo per la riforma organica della magistratura onoraria e altre disposizioni sui giudici di pace. C. 3672 Governo, approvato dal Senato, C. 1338 Greco, C. 1696 Tartaglione e 1669 Carrescia.**

**EMENDAMENTI PRESENTANTI**

ART. 1.

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente: prevedere due figure di giudice ausiliario: il giudice di pace, penale e civile, e il giudice ausiliario di tribunale.*

*Conseguentemente:*

*sostituire la lettera c) con la seguente: disciplinare i requisiti e le modalità di accesso mediante concorso per titoli ed esami alla magistratura ausiliaria, i titoli preferenziali per la nomina e il tirocinio;*

*alla lettera d) aggiungere, in fine, le seguenti parole: prevedendo la incompatibilità nell'intero distretto di corte d'Appello con attività forense, di collaborazione o consulenza a imprese e persone fisiche;*

*alla lettera n) aggiungere, in fine, le seguenti parole: disponendo una parte fissa e una variabile;*

*sopprimere la lettera p);*

*all'articolo 2:*

*1) al comma 1, sopprimere la lettera a);*

*2) al comma 3, lettera a), aggiungere in fine il seguente numero: 9) di essere stati iscritti per almeno due anni, anche non consecutivi, all'Albo degli avvocati ovvero dei notai, ovvero di avere svolto la funzione di giudice di pace o di magistrato onorario per almeno tre anni;*

*3) al comma 3, sostituire la lettera b) con la seguente:*

*b) nel procedimento di accesso mediante concorso per titoli ed esami di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), prevedere l'attribuzione di un punteggio da riconoscere a favore di coloro che hanno già esercitato funzioni giudiziarie a titolo onorario;*

*4) al comma 3, lettera e), dopo le parole: per titoli aggiungere le seguenti: ed esami e sopprimere le parole da: ad istruire fino alla fine della lettera;*

*5) al comma 4, sostituire ovunque ricorrano le parole: circondario e circondario del tribunale con le seguenti: distretto della corte di Appello;*

*6) sopprimere il comma 15;*

*b) sostituire, ovunque ricorrano, nel testo del disegno di legge, le parole onorario, onoraria e onorari con, rispettivamente, le seguenti: ausiliario, ausiliaria ed ausiliari.*

**1. 1.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 1, lettera m), sostituire le parole: prevedere e regolamentare il potere del Presidente del Tribunale di coordinare i Giudici Onorari con le seguenti: prevedere e regolamentare il potere del Presidente del Tribunale qualora eccezionali esigenze di servizio lo richiedano e qualora la durata dei processi innanzi al Giudice di Pace si attesti notevolmente al*

di sotto dei limiti previsti dalla legge 24 marzo 2001 n. 89 di applicare, con suo decreto, uno o più giudici onorari di pace, previo loro consenso, al Tribunale al fine di definire i processi pendenti.

**1. 2.** Molteni, Fedriga.

*Alla lettera n), aggiungere in fine le seguenti parole:* e delle prestazioni previdenziali e assistenziali, proporzionati alla quantità e qualità del lavoro svolto.

**1. 3.** Andrea Maestri, Turco, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Martarelli, Pastorino, Segoni.

*Sopprimere la lettera p).*

*Conseguentemente, all'articolo 2, sopprimere il comma 15.*

**1. 4.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 1, lettera p), sopprimere le parole da: nonché, fino alla fine della lettera.*

*Conseguentemente all'articolo 2, sostituire il comma 15 con il seguente:*

15. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera p), il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi, in particolare estendendo, per i procedimenti per i reati, consumati o tentati, previsti dagli articoli 612, primo comma, salvo che sussistano altre circostanze aggravanti, 626 e 651 del codice penale, nonché per le contravvenzioni previste dagli articoli 727 e 727-bis del codice penale e per quelle previste dall'articolo 6 della legge 30 aprile 1962, n. 283.

**1. 5.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 1, lettera p) sostituire le parole: estendere, per le cause il cui valore*

non ecceda euro 2500, i casi di decisione secondo equità *con le seguenti:* eliminare la decisione secondo equità.

*Conseguentemente all'articolo 2, comma 15, sopprimere le parole da:* in particolare estendendo *alle parole:* equità ed.

**1. 6.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 1, dopo la lettera p) aggiungere la seguente:*

*p-bis)* prevedere che per le cause di competenza dei magistrati onorari di pace il contributo unificato sia diminuito della metà.

**1. 7.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 1, dopo la lettera q) inserire la seguente:*

*q1)* prevedere per i magistrati onorari in servizio da almeno sei anni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi attuativi, un regime transitorio che assicuri loro a richiesta, previa verifica quadriennale e sospensione o aspettativa legale dalle altre attività lavorative, il rinnovo dei mandati, nell'ambito delle dotazioni previste, fino all'età di settanta anni con retribuzione fissa e continuità contributiva nei rispettivi fondi previdenziali o l'iscrizione presso il fondo INPS per chi ne è privo.

**1. 8.** Andrea Maestri, Turco, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Martarelli, Pastorino, Segoni.

ART. 2.

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: giudici onorari di pace, con le seguenti: giudici di pace.*

**2. 1.** Molteni, Fedriga.

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole:* ciascun ufficio del giudice di pace, *aggiungere le seguenti:* nella misura compresa tra le unità dei giudici di pace e dei giudici onorari di tribunale attualmente in servizio e quella maggiorata in misura non superiore allo 0,1 per cento.

*Conseguentemente, al comma 2, lettera b), dopo le parole:* magistrati professionali, *aggiungere le seguenti:* nella misura compresa tra le unità dei vice procuratori onorari attualmente in servizio e quella maggiorata in misura non superiore allo 0,1 per cento.

**2. 3.** Sannicandro, Daniele Farina.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere le seguenti parole:* nella misura compresa tra le unità dei giudici di pace e dei giudici onorari di tribunale alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo le quella maggiorata in misura non superiore allo 0,1 per cento.

**2. 4.** Turco, Andrea Maestri, Artini, Civati, Baldassarre, Bechis, Brignone, Martarelli, Pastorino, Segoni.

*Al comma 1, lettera b), aggiungere in fine le seguenti parole:* , previo concorso per titoli ed esami e nel rispetto delle piante organiche degli uffici del giudice di pace in ragione della geografia giudiziaria determinatasi con il decreto legislativo n. 156 del 2012.

**2. 5.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 1, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e prevedere che il ruolo non superi il limite di cento nuove cause in ragione di anno.

**2. 6.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 1, alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* e prevedere che il ruolo non superi il limite di cinquanta nuove cause in ragione di anno.

**2. 7.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 1, dopo la lettera b), aggiungere la lettera:*

c) il ruolo organico dei magistrati onorari addetti agli uffici del giudice di pace è fissato in 2.500 posti; entro tale limite, è determinata, entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della giustizia, sentito il Consiglio superiore della magistratura, la pianta organica degli uffici del giudice di pace.

**2. 8.** Molteni, Fedriga.

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole:* magistrati professionali, *aggiungere le seguenti:* nella misura compresa tra le unità dei vice procuratori onorari alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1 e quella maggiorata in misura non superiore allo 0,1 per cento.

**2. 9.** Turco, Andrea Maestri, Artini, Civati, Baldassarre, Bechis, Brignone, Martarelli, Pastorino, Segoni.

*Dopo il comma 2 aggiungere il seguente comma 2-bis:*

*2-bis.* La dotazione organica di cui ai commi 1 e 2 sono determinate nella misura compresa tra le unità dei magistrati onorari alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1 e quella

maggiorata in misura non superiore allo 0,1 per cento.

- 2. 10.** Turco, Andrea Maestri, Artini, Civati, Baldassarre, Bechis, Brignone, Martarelli, Pastorino, Segoni.

*Al comma 2 aggiungere il seguente comma 2-bis:*

*2-bis.* La dotazione organica di cui ai commi 1 e 2 sono determinate nella misura compresa tra le unità dei magistrati onorari attualmente in servizio e quella maggiorata in misura non superiore allo 0,1 per cento.

- 2. 11.** Sannicandro, Daniele Farina.

*Al comma 3, lettera a), aggiungere in fine il seguente numero:* 9) di essere stati iscritti per almeno due anni, anche non consecutivi, all'Albo degli avvocati ovvero dei notai ovvero di avere svolto la funzione di giudice di pace o di magistrato onorario per almeno tre anni.

- 2. 12.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 3, lettera e) apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo le parole:* per titoli, *aggiungere le seguenti:* ed esami;

*b) sopprimere le parole da:* ad istruire *fino alla fine della lettera.*

- 2. 15.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 3, lettera f) sostituire le parole:* stabilendo che nel corso dello stesso non è dovuta alcuna forma di indennità *con le parole:* stabilendo che ai partecipanti al tirocinio è corrisposta un'indennità pari ad euro 50,00 per ogni giorno di effettiva partecipazione al tirocinio ed è altresì assicurato il rimborso delle spese relativamente alla partecipazione ai corsi teorico-pratici.

- 2. 13.** Molteni, Fedriga.

*Al comma 3, lettera f) sostituire le parole:* che nel corso dello stesso non sia dovuta alcuna forma di indennità *con le seguenti:* l'ammontare della relativa indennità.

- 2. 16.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

*Il comma 4 è soppresso.*

- 2. 14.** Molteni, Fedriga.

*Al comma 4, lettera a), numero 1) aggiungere in fine le seguenti parole:* fino a cinque anni dalla cessazione dell'incarico.

- 2. 17.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 4, lettera a), numero 3) sostituire la parola:* tre *con la seguente:* dieci.

- 2. 18.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 4, lettera a), numero 3) sostituire la parola:* tre *con la seguente:* cinque.

- 2. 19.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 4, lettera b), sopprimere l'ultimo periodo.*

- 2. 20.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 4, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:*

*b-bis)* prevedere che i notai non possano esercitare le funzioni di magistrato onorario nel territorio della corte del distretto della Corte d'Appello o di una sezione distaccata della Corte d'Appello nel quale esercitano la professione nota-

rile, ovvero nel quale esercitano la professione notarile i loro associati di studio, i membri dell'associazione professionale, i soci della società tra professionisti, il coniuge, i conviventi, i parenti fino al secondo grado o gli affini entro il primo grado; prevedere che i notai che esercitano la propria attività professionale nell'ambito di società o associazioni tra professionisti non possano esercitare le funzioni di magistrato onorario nel territorio della corte del distretto della Corte d'Appello o della sezione distaccata della Corte d'Appello nel quale la società o l'associazione forniscono i propri servizi;

**2. 21.** Schullian.

*Al comma 4, dopo la lettera c), inserire la seguente:*

*c-bis)* prevedere che gli avvocati che svolgono la funzione di magistrato onorario non possano, nei successivi cinque anni dalla cessazione dell'incarico, rappresentare, assistere o difendere le parti nei confronti delle quali hanno svolto funzioni giudiziarie di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b).

**2. 22.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 4, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:*

*c-bis)* prevedere che i notai che esercitano le funzioni di magistrato onorario non possano rogare o concorrere alla formazione di atti da presentare all'ufficio giudiziario al quale appartengono; prevedere che il divieto si applichi anche agli associati di studio, ai membri dell'associazione, ai soci della società tra professionisti, al coniuge, ai conviventi, ai parenti fino al secondo grado o agli affini entro il primo grado;

**2. 23.** Schullian.

*Al comma 4, sostituire la lettera d) con la seguente:*

*d)* La causa di incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede, è disciplinata secondo i principi di cui all'articolo 19 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12.

**\*2. 24.** Sannicandro, Daniele Farina.

*Al comma 4, sostituire la lettera d) con la seguente:*

*d)* La causa di incompatibilità di sede per rapporti di parentela o affinità con magistrati o ufficiali o agenti di polizia giudiziaria della stessa sede, è disciplinata secondo i principi di cui all'articolo 19 del regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12.

**\*2. 25.** Andrea Maestri, Turco, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

*Al comma 4, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti lettere:*

*f)* prevedere che i magistrati onorari, in caso di gravidanza, infortunio, malattia o assunzione di alcuno degli incarichi di cui al comma 4 lettera a) n. 1) e 4), siano sospesi dal servizio e vi siano riammessi secondo le stesse modalità previste in caso di collocamento in aspettativa o in congedo dei magistrati di ruolo per i medesimi motivi;

*g)* prevedere che il servizio prestato come magistrati onorari dagli avvocati che abbiano richiesto la cancellazione dall'albo professionale possa essere ritenuto equipollente all'iscrizione nell'albo professionale ai fini del computo dell'anzianità di iscrizione all'albo professionale per un eguale periodo, ai fini dell'eventuale iscrizione presso la Cassa forense e ai fini dell'accesso all'abilitazione per il patrocinio avanti alle magistrature superiori;

*h)* prevedere che, durante lo svolgimento dell'incarico di magistrato onorario,

i dipendenti delle pubbliche amministrazioni con rapporto a tempo indeterminato, salve le più favorevoli disposizioni della contrattazione collettiva, possano essere posti, a domanda, in aspettativa senza assegni, non sottoposta a limiti di tempo, di durata non inferiore a sei mesi e cumulabile con quella prevista da altre disposizioni di legge, regolamentari o contrattuali, maturando in tale periodo la sola anzianità di servizio e contributiva e mantenendo il diritto all'assegnazione presso la sede lavorativa di appartenenza.

**2. 28.** Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

*Al comma 4, dopo la lettera e) sono aggiunte le seguenti lettere:*

f) prevedere che i magistrati onorari, in caso di gravidanza, infortunio, malattia o assunzione di alcuno degli incarichi di cui al comma 4 lettera a) n. 1) e 4), siano sospesi dal servizio e vi siano riammessi secondo le stesse modalità previste in caso di collocamento in aspettativa o in congedo dei magistrati di ruolo per i medesimi motivi;

g) prevedere che il servizio prestato come magistrati onorari dagli avvocati che abbiano richiesto la cancellazione dall'albo professionale possa essere ritenuto equipollente all'iscrizione nell'albo professionale ai fini del computo dell'anzianità di iscrizione all'albo professionale per un eguale periodo, ai fini dell'eventuale iscrizione presso la Cassa forense e ai fini dell'accesso all'abilitazione per il patrocinio avanti alle magistrature superiori.

**2. 29.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 5, alle lettere b) e c) abrogare la parola: tassativi ovunque ricorra.*

**2. 33.** Molteni, Fedriga.

*Al comma 5 sopprimere le lettere b) e c).*

**2. 34.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 5, lettera e), sopprimere le parole: , nonché per la trattazione dei procedimenti in materia di rapporti di lavoro e di previdenza ed assistenza obbligatorie.*

**2. 35.** Andrea Maestri, Turco, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Martarelli, Pastorino, Segoni.

*Al comma 6, lettera b), numero 2) sostituire le parole: della non elevata pena edittale massima con le seguenti: con una pena edittale massima non superiore a cinque anni;*

**2. 36.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 7, lettera a), sostituire la parola: quattro con la seguente: otto.*

*Conseguentemente, alla lettera d), sostituire la parola: otto con la seguente: dodici.*

**2. 37.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 7, alla lettera b), sostituire le parole: per un altro quadriennio, con le parole: per ulteriori quadrienni fino al raggiungimento dei limiti di età;*

**2. 38.** Molteni, Fedriga.

*Al comma 7, alla lettera c), sopprimere le parole: nonché dei consigli dell'ordine degli avvocati nei cui circondari il magistrato onorario ha esercitato le sue funzioni.*

**2. 40.** Molteni, Fedriga.

*Al comma 7, lettera c), sono aggiunti, infine, i seguenti periodi: Nel caso in cui il consiglio giudiziario intenda esprimere un giudizio negativo in ordine all'idoneità, ne*

dà tempestiva comunicazione al magistrato onorario interessato il quale ha diritto di prendere visione ed estrarre copia degli atti a disposizione del Consiglio giudiziario, il quale, ove lo ritenga, può procedere all'audizione del magistrato onorario; quest'ultimo ha comunque diritto ad essere ascoltato ove ne faccia espressa richiesta e ha sempre facoltà di presentare atti e memorie scritte fino a sette giorni prima dell'audizione. Durante l'audizione il magistrato onorario ha diritto di farsi assistere da altro magistrato, anche onorario, o da un avvocato.

**2. 42.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 7, sopprimere la lettera d).*

**\*2. 43.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 7, la lettera d) è soppressa.*

**\*2. 44.** Molteni, Fedriga.

*Al comma 7, sopprimere la lettera g).*

**2. 45.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 7, lettera g), sostituire le parole: confermati per due quadrienni, con le parole: confermati nell'incarico e che abbiano maturato un'anzianità di servizio di almeno otto anni.*

**2. 46.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 7, lettera h), sostituire la parola: sessantacinquesimo con la parola: settantesimo.*

**\*2. 48.** Molteni, Fedriga.

*Al comma 7, lettera h), sopprimere la parola: sessantacinquesimo e sostituirla con la seguente: settantesimo.*

**\*2. 49.** Andrea Maestri, Turco, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

*Al comma 8, sopprimere la lettera b).*

**\*\*2. 50.** Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 8, sopprimere la lettera b).*

**\*\*2. 51.** Andrea Maestri, Turco, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

*Al comma 8, la lettera b), è soppressa;*

**2. 52.** Molteni, Fedriga.

*Al comma 10, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: salvo che si tratti di impedimento temporaneo giustificato, anche superiore a 6 mesi.*

**2. 54.** Sannicandro, Daniele Farina.

*Al comma 10, alla lettera b), le parole: in particolare quando non raggiunge gli obiettivi prestabiliti dal Presidente del Tribunale o dal Procuratore della Repubblica sono soppresse.*

**2. 55.** Molteni, Fedriga.

*Al comma 10, la lettera f), è soppressa;*

**2. 56.** Molteni, Fedriga.

*Al comma 10, la lettera g), è soppressa;*

**2. 57.** Molteni, Fedriga.

*Al comma 13, dopo le parole: lettera n), aggiungere le seguenti: salvo quanto previsto al comma 17 lettera a-bis).*

**2. 58.** Andrea Maestri, Turco, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Martarelli, Pastorino, Segoni.

*Al comma 13 eliminare le lettere b), c), e d).*

**2. 59.** Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 13, alla lettera e), sostituire la frase: prevedere che in favore dei magistrati onorari che raggiungono gli obiettivi fissati a norma della lettera f) deve essere corrisposta la parte variabile dell'indennità in misura non inferiore al 115 per cento e non inferiore al 50 per cento della parte fissa dovuta a norma delle lettere b) e c), anche in relazione al grado di raggiungimento degli obiettivi, con la frase: il trattamento economico dei giudici di pace e dei vice procuratori onorari è composto da un'indennità fissa – non inferiore ad euro 36.000,00 lordi annui – e da indennità variabili – correlate al numero dei provvedimenti emessi – tutte cumulabili tra loro;*

**2. 60.** Molteni, Fedriga.

*Al comma 13, la lettera h), è soppressa;*

**2. 61.** Molteni, Fedriga.

*Al comma 13, la lettera l) è sostituita dalla seguente:*

*l) prevedere un regime previdenziale e assistenziale per tutti i magistrati onorari;*

*Al comma 13, dopo la lettera l) sono aggiunte le seguenti:*

*m) prevedere per i magistrati onorari in servizio con un'anzianità pari ad otto anni, un'indennità fissa ed una indennità variabile, complessivamente determinata,*

*facendo riferimento alla figura professionale di riferimento che abbia superato la prima valutazione di professionalità.*

**2. 67.** Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

*Al comma 13, la lettera l) è sostituita dalla seguente:*

*l) prevedere un regime previdenziale e assistenziale per tutti i magistrati onorari;*

*Al comma 13, dopo la lettera l) è aggiunta la seguente:*

*m) prevedere per i magistrati onorari in servizio con un'anzianità pari ad otto anni, un'indennità fissa ed una indennità variabile, complessivamente determinata, facendo riferimento alla figura professionale di riferimento.*

**2. 68.** Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

*Al comma 13, lettera l) apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo la parola: assistenziale inserire le seguenti: , comprensivo di ferie, permessi e congedi,;*

*b) sopprimere le parole da: senza oneri fino alla fine della lettera.*

**2. 70.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 13, lettera l), dopo le parole: regime previdenziale e assistenziale, aggiungere le seguenti: proporzionato alla quantità e qualità del lavoro svolto.*

**2. 71.** Andrea Maestri, Turco, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Martarelli, Pastorino, Segoni.

*Al comma 13, lettera l) sopprimere le parole da: senza oneri fino alla fine della lettera.*

**\*2. 72.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 13, alla lettera l), sopprimere le parole: senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l'acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull'indennità.

**\*2. 73.** Molteni, Fedriga.

Al comma 13, dopo la lettera l), aggiungere le seguenti:

*l-bis)* prevedere per i magistrati onorari in servizio da almeno sei anni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, la facoltà di optare per il regime di incompatibilità con altre professioni o comunque attività da lavoro dipendente, mediante aspettativa o sospensione per tutta la durata dell'incarico comprensivo di conferme fino al settantesimo anno di età, e conseguentemente prevedere, per chi eserciti la predetta facoltà, l'applicazione del trattamento economico, nonché quello previdenziale, assistenziale, comprensivo di ferie e permessi, e del sistema di guarentigie del magistrato ordinario precedente alla prima qualifica di professionalità, senza comunque alcuna possibilità di carriera nell'ambito della magistratura ordinaria e nell'ambito delle dotazioni previste;

*l-ter)* prevedere, per i magistrati di cui alla precedente lettera, una graduazione del trattamento economico in funzione dell'anzianità maturata, nell'ambito delle dotazioni previste, alla medesima data di cui alla lettera *i-bis)*, riferendo il grado massimo alla qualifica di magistrato ordinario precedente alla prima qualifica di professionalità;

*l-quater)* prevedere per i magistrati onorari che abbiano esercitato la facoltà di cui alla lettera *i-bis)*, la continuità contributiva nei rispettivi fondi previdenziali ed altresì riscrizione presso il fondo INPS dei magistrati privi di fondo previdenziale;

*l-quinquies)* prevedere che la facoltà di cui alla lettera *l-bis)*, sia esercitabile entro un mese dalla conferma di cui all'articolo 2, comma 17, lettera *a)*, numero 1.

**2. 74.** Andrea Maestri, Turco, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Martarelli, Pastorino, Segoni.

Al comma 13, dopo la lettera l), aggiungere, in fine, le seguenti:

*m)* prevedere per i magistrati onorari in servizio da almeno sei anni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, la facoltà di optare per il regime di incompatibilità con altre professioni o comunque attività da lavoro dipendente, mediante aspettativa o sospensione per tutta la durata dell'incarico comprensivo di conferme fino al settantesimo anno di età, e conseguentemente prevedere, per chi eserciti la predetta facoltà, l'applicazione del trattamento economico, nonché quello previdenziale, assistenziale, comprensivo di ferie e permessi, e del sistema di guarentigie del magistrato ordinario precedente alla prima qualifica di professionalità, senza comunque alcuna possibilità di carriera nell'ambito della magistratura ordinaria;

*n)* prevedere, per i magistrati di cui alla precedente lettera, una graduazione del trattamento economico in funzione dell'anzianità maturata alla medesima data di cui alla lettera *m)*, riferendo il grado massimo alla qualifica di magistrato ordinario precedente alla prima qualifica di professionalità;

*o)* prevedere per i magistrati onorari che abbiano esercitato la facoltà di cui alla lettera *m)*, la continuità contributiva nei rispettivi fondi previdenziali ed altresì riscrizione presso il fondo INPS dei magistrati privi di tondo previdenziale.

**2. 75.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 13, dopo la lettera l), aggiungere la seguente lettera:

m) prevedere che i magistrati onorari già titolari di distinti redditi da lavoro autonomo a da lavoro dipendente possano alimentare le attuali gestioni previdenziali versando presso i rispettivi enti previdenziali di appartenenza anche gli oneri contributivi correlati allo svolgimento delle funzioni giudiziarie onorarie.

**2. 77.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

Al comma 13, dopo le parole: lettera n), aggiungere le seguenti: salvo quanto previsto al comma 17 lettera a-bis).

Conseguentemente, al comma 17, dopo la lettera a), inserire la seguente:

a-bis) disciplinare il regime transitorio dei magistrati onorari in servizio da almeno sei anni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, sulla base dei seguenti criteri:

1) prevedere la facoltà di optare per il regime di incompatibilità con altre professioni o comunque attività da lavoro dipendente, se in corso, mediante sospensione o aspettativa per tutta la durata dell'incarico, e conseguentemente prevedere, per chi eserciti la predetta facoltà, la conferma nell'incarico per ulteriori mandati, ciascuno di durata quadriennale, fino al settantesimo anno di età, e l'attribuzione del compenso in misura fissa e graduata in funzione dell'anzianità;

2) prevedere per i magistrati onorari che abbiano esercitato la facoltà di cui alla lettera a-bis) n. 1, la continuità contributiva nei rispettivi fondi previdenziali ed altresì l'iscrizione presso il fondo INPS dei magistrati privi di fondo previdenziale.

Conseguentemente, al comma 17, lettera b) n. 5, dopo le parole: prevedere che,

aggiungere le seguenti: , salvo quanto previsto dalla precedente lettera a-bis),;

Conseguentemente, al comma 17, lettera c), dopo le parole: prevedere che, aggiungere le seguenti: salvo quanto previsto dalla precedente lettera a-bis),.

**2. 80.** Sannicandro, Daniele Farina.

Al comma 13 aggiungere in fine le seguenti lettere:

l-bis) prevedere per i magistrati onorari in servizio da almeno sei anni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, la facoltà di optare per il regime di incompatibilità con altre professioni o comunque attività da lavoro dipendente, mediante aspettativa o sospensione per tutta la durata dell'incarico comprensivo di conferme fino al settantesimo anno di età, e conseguentemente prevedere, per chi eserciti la predetta facoltà, l'applicazione del trattamento economico, nonché quello previdenziale, assistenziale, comprensivo di ferie e permessi, e del sistema di garanzie del magistrato ordinario precedente alla prima qualifica di professionalità, senza comunque alcuna possibilità di carriera nell'ambito della magistratura ordinaria;

l-ter) prevedere, per i magistrati di cui alla precedente lettera, una graduazione del trattamento economico in funzione dell'anzianità maturata alla medesima data di cui alla lettera l-bis), riferendo il grado massimo alla qualifica di magistrato ordinario precedente alla prima qualifica di professionalità;

l-quater) prevedere per i magistrati onorari che abbiano esercitato la facoltà di cui alla lettera l-bis), la continuità contributiva nei rispettivi fondi previdenziali ed altresì l'iscrizione presso il fondo INPS dei magistrati privi di fondo previdenziale.

**2. 81.** Marotta, Pagano.

Dopo il comma 13, aggiungere il seguente:

13-bis) in deroga a quanto previsto dal comma 13 del presente articolo il Governo si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che si applichino ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, i criteri previsti dalla legislazione vigente alla data di cui al numero 1) per la liquidazione delle indennità spettanti ai vice procuratori onorari, con una maggiorazione del 100 per cento delle medesime e un tetto annuale massimo di euro 50 mila lordi;

b) individuare e regolare per i magistrati onorari di cui alla lettera a) un regime previdenziale e assistenziale compatibile con la natura onoraria dell'incarico, senza oneri per la finanza pubblica, prevedendo l'acquisizione delle risorse necessarie mediante misure incidenti sull'indennità;

c) dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

**2. 82.** Turco, Andrea Maestri, Artini, Civati, Baldassarre, Bechis, Brignone, Martarelli, Pastorino, Segoni.

*Sopprimere il comma 15.*

**2. 83.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 15, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere la lettera a);*

b) *alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: escluse quelle inerenti la materia condominiale.*

**\*\*2. 86.** Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 15, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere la lettera a);*

b) *alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: escluse quelle inerenti la materia condominiale.*

**\*\*2. 87.** Marotta, Pagano, Causin.

*Al comma 15, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere la lettera a);*

b) *alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: escluse quelle inerenti la materia condominiale.*

**\*\*2. 88.** Sarro.

*Al comma 15, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *sopprimere la lettera a);*

b) *alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: escluse quelle inerenti la materia condominiale.*

**\*\*2. 89.** Dambroso, Matarrese.

*Al comma 15 sopprimere la lettera a).*

**2. 90.** Marotta, Pagano, Causin.

*Al comma 15, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a), sopprimere le parole: le cause e;*

b) *alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: escluse quelle inerenti la materia condominiale.*

**\*2. 91.** Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 15, apportare le seguenti modificazioni:*

a) *alla lettera a), sopprimere le parole: le cause e;*

b) alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: escluse quelle inerenti la materia condominiale.

**\*2. 92.** Marotta, Pagano.

*Al comma 15, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera a), sopprimere le parole: le cause e;

b) alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: escluse quelle inerenti la materia condominiale.

**\*2. 93.** Dambruoso, Matarrese.

*Al comma 15, apportare le seguenti modificazioni:*

a) alla lettera a), sopprimere le parole: le cause e;

b) alla lettera d), aggiungere, in fine, le seguenti parole: escluse quelle inerenti la materia condominiale.

**\*2. 94.** Sarro.

*Al comma 15, lettera a), sopprimere le seguenti parole: le cause e.*

**2. 95.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 15, lettera a), dopo le parole: le cause aggiungere le seguenti: di valore non superiore ad euro 10.000.*

**\*2. 96.** Bonafede, Colletti, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 15, lettera a), dopo le parole: le cause aggiungere le seguenti: di valore non superiore ad euro 10.000.*

**\*2. 97.** Marotta, Pagano.

*Al comma 15, lettera a), dopo le parole: le cause aggiungere le seguenti: di valore non superiore ad euro 10.000.*

**\*2. 98.** Sarro.

*Al comma 15, lettera a), dopo le parole: le cause aggiungere le seguenti: di valore non superiore ad euro 10.000.*

**\*2. 99.** Dambruoso, Matarrese.

*Al comma 15, lettera a), dopo le parole: le cause aggiungere: di valore non superiore ad euro 8.000.*

**\*\*2. 100.** Marotta, Pagano.

*Al comma 15, lettera a), dopo le parole: le cause aggiungere le seguenti: di valore non superiore ad euro 8.000.*

**\*\*2. 101.** Sarro.

*Al comma 15, lettera a), dopo le parole: le cause aggiungere le seguenti: di valore non superiore ad euro 8.000.*

**\*\*2. 102.** Dambruoso, Matarrese.

*Al comma 15, lettera a), dopo le parole: le cause aggiungere le seguenti: di valore non superiore ad euro 5.000 ivi compresi le impugnazioni di delibere il cui valore si determina secondo la somma delle spese contestate.*

**\*2. 103.** Dambruoso, Matarrese.

*Al comma 15, lettera a), dopo le parole: le cause aggiungere le seguenti: di valore non superiore ad euro 5.000 ivi compresi le impugnazioni di delibere il cui valore si determina secondo la somma delle spese contestate.*

**\*2. 104.** Marotta, Pagano.

*Al comma 15, lettera a), dopo le parole: le cause aggiungere le seguenti:* di valore non superiore ad euro 5.000 ivi compresi le impugnazioni di delibere il cui valore si determina secondo la somma delle spese contestate.

**\*2. 105.** Sarro.

*Al comma 15, lettera a), dopo le parole: le cause aggiungere le seguenti:* di valore non superiore ad euro 5.000.

**\*\*2. 106.** Marotta, Pagano.

*Al comma 15, lettera a), dopo le parole: le cause aggiungere le seguenti:* di valore non superiore ad euro 5.000.

**\*\*2. 107.** Sarro.

*Al comma 15, lettera a), dopo le parole: le cause aggiungere le seguenti:* di valore non superiore ad euro 5.000.

**\*\*2. 108.** Dambruoso, Matarrese.

*Al comma 15, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* connotati da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria.

**\*2. 109.** Dambruoso, Matarrese.

*Al comma 15, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole:* connotati da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria.

**\*2. 110.** Sarro.

*Al comma 15, alla lettera b), aggiungere infine le seguenti parole:* ad esclusione in ogni caso, del procedimento di rilascio del certificato di eredità e di legato di cui al Titolo II del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.

**2. 111.** Schullian.

*Al comma 15, sopprimere la lettera c).*

**2. 112.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 15, lettera c), sostituire le parole:* connotate da minore complessità, quanto all'attività istruttoria e decisoria *con le parole:* entro la competenza per valore del giudice di pace.

**2. 113.** Molteni, Fedriga.

*Al comma 15, sopprimere la lettera d).*

**2. 114.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 15, lettera d) sostituire la parola:* 30.000 *con la seguente:* 10.000.

**2. 115.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 15, sopprimere la lettera e).*

**2. 116.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 15, la lettera e), è sostituita con la seguente:* le cause di risarcimento del danno per fatto illecito di cui agli articoli 2043 e seguenti del codice civile ad esclusione del danno da perdita della vita nonché, ad esclusione delle fattispecie connesse alla colpa professionale e dei fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale quando, nei casi anzidetti, derivi una malattia di durata superiore a venti giorni.

**2. 117.** Molteni, Fedriga.

*Al comma 15, lettera e) sostituire la parola:* 50.000 *con la seguente:* 20.000.

**2. 118.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 15, alla lettera f), le parole: connotati da minore complessità quanto all'attività istruttoria e decisoria sono soppresse.*

**2. 119.** Molteni, Fedriga.

*Al comma 15, sopprimere la lettera g).*

**2. 120.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 15, lettera g), dopo le parole: in possesso di terzi aggiungere le seguenti: di valore non superiore ad euro 10.000.*

**2. 121.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

*All'articolo 2, comma 15, alla lettera g), la frase: il presidente del tribunale attribuisce ad uno o più giudici professionali il compito di impartire specifiche direttive anche in merito alle prassi applicative e di vigilare sull'attività dei giudici onorari di pace è soppressa.*

**2. 122.** Molteni, Fedriga.

*Al comma 15, lettera h), eliminare le seguenti parole: 612, primo e secondo comma, salvo che sussistano altre circostanze aggravanti.*

**\*2. 123.** Daniele Farina, Sannicandro.

*Al comma 15, lettera h), eliminare le seguenti parole: 612, primo e secondo comma, salvo che sussistano altre circostanze aggravanti.*

**\*2. 124.** Turco, Andrea Maestri, Artini, Civati, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

*Al comma 15, lettera h), sopprimere le parole: e secondo comma.*

**2. 125.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

*All'articolo 2, al comma 15, dopo la lettera h), aggiungere la lettera h-bis): i procedimenti relativi ai verbali di accordo, previsti e disciplinati dal comma 1, secondo periodo, dell'articolo 12, del D.lgs. 28 del 4 marzo 2010 e successive modificazioni ed integrazioni, il cui contenuto non è contrario all'ordine pubblico o a norme imperative è omologato, su istanza di parte proposta ai sensi del comma 1, dell'articolo 322 codice di procedura civile e previo accertamento anche della regolarità formale, con processo verbale di conciliazione del Giudice di Pace nel cui circondario ha sede l'organismo. Nelle controversie transfrontaliere di cui all'articolo 2, della direttiva 2008/52/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, il verbale è omologato Giudice di Pace nel cui circondario l'accordo deve avere esecuzione.*

**2. 126.** Molteni, Fedriga.

*All'articolo 2, al comma 15, dopo la lettera h), aggiungere la lettera h-ter): procedimenti di convalida previsti dall'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401.*

**2. 127.** Molteni, Fedriga.

*All'articolo 2, al comma 15, dopo la lettera h-quater), aggiungere la lettera h-quinquies): i procedimenti, oltre a quelli disciplinati dal primo comma dell'articolo 4 la lettera a) e b) del Decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274, per i delitti consumati o tentati previsti dagli articoli 495, 527, 581, 582, 590, 594, 595, 596-bis, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 615-bis, 615-ter, 615-quater, 615-quinquies, 616, 617, 617-bis, 617-ter, 617-quater, 617-quinquies, 617-sexies, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625 n. 2 626, 627, 631, 632, 633, 634, 635, 635-bis, 636, 637, 638, 639, 640,*

comma 1, 647 e 651 del codice penale e per le contravvenzioni previste dal libro III del codice penale.

**2. 128.** Molteni, Fedriga.

*All'articolo 2, al comma 15, dopo la lettera h-quinquies), aggiungere la lettera g-sexies): i procedimenti, oltre a quelli disciplinati dal primo comma dell'articolo 4 dalla lettera b) del decreto legislativo 28 agosto 2000 n. 274, per le contravvenzioni previste dal libro III del codice penale.*

**2. 129.** Molteni, Fedriga.

*Sostituire il comma 16 con i seguenti commi:*

16. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), il Governo, nel disciplinare il regime transitorio applicabile ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che i giudici di pace di cui alla legge 21 novembre 1991, n. 374, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari di cui al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo da almeno tre anni, sono sottoposti a una valutazione di idoneità da parte del consiglio giudiziario di appartenenza a seguito della quale essi sono inseriti nel ruolo organico ad esaurimento dell'ufficio del processo come di seguito specificato;

b) prevedere che i giudici di pace e i giudici onorari di tribunale che abbiano superato la valutazione di cui alla lettera a) sono inseriti in modo permanente ed esclusivo nell'ufficio del processo quali « giudici di pace delegati » per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali giudicanti delegate specificate con i decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui alla presente legge;

c) prevedere che i vice procuratori onorari che abbiano superato la valutazione di cui alla lettera a) sono inseriti in modo permanente ed esclusivo nell'ufficio del processo della procura della Repubblica quali « vice procuratori delegati » per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali delegate requirenti specificate con i decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui alla presente legge;

d) prevedere che i giudici di pace delegati e i vice procuratori delegati di cui al presente articolo, in ragione del loro inserimento permanente ed esclusivo, perdono il carattere dell'onorarietà e che la loro attività costituisce rapporto di lavoro alle esclusive dipendenze del Ministero della giustizia;

e) prevedere il ruolo ad esaurimento dei giudici di pace e dei vice procuratori delegati presso ogni rispettivo ufficio del processo e la continuità – dello svolgimento delle funzioni fino al raggiungimento dell'età pensionabile;

f) prevedere una valutazione quadriennale dei giudici di pace delegati e dei vice procuratori delegati di cui al presente articolo, sulla base dei criteri adottati in base alla legislazione vigente per la loro conferma;

g) prevedere a tal fine, salvo dimissioni dall'incarico da presentare presso l'ufficio di appartenenza prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo che il magistrato onorario interessato dal regime transitorio sia automaticamente inserito nel predetto ruolo ad esaurimento e decada, in caso di valutazione positiva di cui alla lettera a), in deroga anche al periodo di preavviso, dall'ulteriore rapporto di lavoro e sia contestualmente cancellato di ufficio dall'albo degli avvocati;

h) prevedere per il magistrato onorario in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo, e dimissionario ai sensi della lettera g), la possibilità di richiedere, nell'ambito della stessa dichiarazione di

dimissioni, l'applicazione della disciplina generale sulla riforma organica della magistratura onoraria,

16-*bis*. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma primo, lettera *q*), il Governo, nel disciplinare le attività delegabili ai giudici di pace delegati di cui al presente articolo, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: prevedere che il titolare dell'ufficio per il processo del tribunale può delegare al giudice di pace delegato, sulla base delle esigenze organizzative dell'ufficio, l'esercizio delle seguenti funzioni:

*a*) svolgimento di atti inerenti all'attività processuale di udienza e di decisione, nell'ambito delle funzioni e attribuzioni di cui all'articolo 43 regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, conformemente ai criteri stabiliti dalla risoluzione « sui moduli organizzativi dell'attività dei giudici onorari in tribunale » del Consiglio Superiore della Magistratura del 25 gennaio 2012, e dall'articolo 43-*bis* comma 3;

*b*) assistenza e collaborazione del titolare dell'ufficio per il compimento di tutti gli atti giudiziari preparatori, necessari o utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale;

*c*) l'attività di competenza dei giudici di pace onorari di cui al precedente articolo 2 comma 15;

*d*) coordinamento dei tirocinanti e dei giudici di pace onorari.

16-*ter*. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *q*), il Governo, nel disciplinare le attività delegabili ai vice procuratori delegati, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi; prevedere che i titolari dell'ufficio del processo presso la procura della Repubblica possono delegare, sulla base delle esigenze organizzative dell'ufficio, al vice procuratore delegato l'esercizio delle seguenti funzioni:

1) la funzione di pubblico ministero in tutti i procedimenti penali di cui al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;

2) la funzione di pubblico ministero, nelle udienze e nei procedimenti e secondo i criteri di cui all'articolo 72, commi primo e secondo, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché nei procedimenti davanti al giudice per l'udienza preliminare;

3) su delega, controfirmata dal procuratore generale presso la corte d'appello, la funzione di pubblico ministero di udienza in tutti i procedimenti penali di appello avverso le sentenze del tribunale monocratico, secondo i criteri di cui all'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, e successive modificazioni;

4) assistenza dei magistrati designati alla trattazione dei procedimenti di cui ai numeri 1) e 2) ai sensi dell'articolo 70, comma 3, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, in fase di indagini preliminari ed in fase di udienza, compiendo tutti gli atti preparatori, necessari o utili;

5) coordinamento dei tirocinanti e dei vice procuratori onorari.

16-*quater*. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *a*) il Governo si attiene al principio e criterio direttivo di prevedere che i giudici di pace, delegati e i vice procuratori delegati hanno gli stessi obblighi formativi dei magistrati professionali.

16-*quinq*. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *r*), il Governo, nel disciplinare la disciplina economica e le guarentigie dei giudici di pace delegati e dei vice procuratori delegati, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

*a*) prevedere l'applicazione del trattamento economico, previdenziale, assistenziale, comprensivo di ferie e permessi, e del sistema di guarentigie del magistrato ordinario di prima nomina al momento del conferimento delle funzioni giurisdizionali, senza comunque alcuna possibilità di carriera nell'ambito della magistratura ordinaria;

b) prevedere una graduazione del trattamento economico in funzione dell'anzianità maturata alla data di entrata in vigore della presente legge, riferendo il grado massimo, alla qualifica di magistrato ordinario, precedente alla I qualifica di professionalità;

c) onde non pregiudicare le posizioni assicurative maturate nelle diverse gestioni previdenziali, prevedere che in deroga alla disciplina generale di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, a seguito dell'inserimento nel ruolo ad esaurimento dei magistrati interessati dal regime transitorio si applica loro di ufficio, senza alcun onere per il beneficiario, la ricongiunzione presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestito dall'INPS, di tutti i contributi previdenziali esistenti e versati in tutte le altre gestioni e nella Cassa forense.

**2. 130.** Sannicandro, Daniele Farina.

*Sostituire il comma 16 con i seguenti:*

16. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), il Governo, nel disciplinare il regime transitorio applicabile ai magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere che i giudici di pace di cui alla legge 21 novembre 1991, n. 374, i giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorati di cui al decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo da almeno tre anni, sono sottoposti a una valutazione di idoneità da parte del consiglio giudiziario di appartenenza a seguito della quale essi sono inseriti nel ruolo organico ad esaurimento dell'ufficio del processo come di seguito specificato;

b) prevedere che i giudici di pace e i giudici onorari di tribunale che abbiano superato la valutazione di cui alla lettera a) sono inseriti in modo permanente ed esclusivo nell'ufficio del processo quali

« giudici di pace delegati » per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali giudicanti delegate specificate con i decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui alla presente legge;

c) prevedere che i vice procuratori onorari che abbiano superato la valutazione di cui alla lettera a) sono inseriti in modo permanente ed esclusivo nell'ufficio del processo della procura della Repubblica quali « vice procuratori delegati » per lo svolgimento delle funzioni giurisdizionali delegate requirenti specificate con i decreti legislativi adottati in attuazione della delega di cui alla presente legge;

d) prevedere che i giudici di pace delegati e i vice procuratori delegati di cui al presente articolo, in ragione del loro inserimento permanente ed esclusivo, perdono il carattere dell'onorarietà e che la loro attività costituisce rapporto di lavoro alle esclusive dipendenze del Ministero della giustizia;

e) prevedere il ruolo ad esaurimento dei giudici di pace e dei vice procuratori delegati presso ogni rispettivo ufficio del processo e la continuità dello svolgimento delle funzioni fino al raggiungimento dell'età pensionabile;

f) prevedere una valutazione quadriennale dei giudici di pace delegati e dei vice procuratori delegati di cui al presente articolo, sulla base dei criteri adottati in base alla legislazione vigente per la loro conferma;

g) prevedere a tal fine, salvo dimissioni dall'incarico da presentare presso l'ufficio di appartenenza prima della data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo che il magistrato onorario interessato dal regime transitorio sia automaticamente inserito nel predetto ruolo ad esaurimento e decada, in caso di valutazione positiva di cui alla lettera a), in deroga anche al periodo di preavviso, dall'ulteriore rapporto di lavoro e sia contestualmente cancellato di ufficio dall'albo degli avvocati;

h) prevedere per il magistrato onorario in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente articolo, e dimissionario ai sensi della lettera g), la possibilità di richiedere, nell'ambito della stessa dichiarazione di dimissioni, l'applicazione della disciplina generale sulla riforma organica della magistratura onoraria.

16-bis. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma primo, lettera q), il Governo, nel disciplinare le attività delegabili ai giudici di pace delegati di cui al presente articolo, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: prevedere che il titolare dell'ufficio per il processo del tribunale può delegare al giudice di pace delegato, sulla base delle esigenze organizzative dell'ufficio, l'esercizio delle seguenti funzioni:

a) svolgimento di atti inerenti all'attività processuale di udienza e di decisione, nell'ambito delle funzioni e attribuzioni di cui all'articolo 43 regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, conformemente ai criteri stabiliti dalla risoluzione « sui moduli organizzativi dell'attività dei giudici onorari in tribunale » del Consiglio Superiore della Magistratura del 25 gennaio 2012, e dall'articolo 43-bis comma 3;

b) assistenza e collaborazione del titolare dell'ufficio per il compimento di tutti gli atti giudiziari preparatori, necessari o utili per l'esercizio della funzione giurisdizionale;

c) l'attività di competenza dei giudici di pace onorari di cui al precedente articolo 2 comma 15;

d) coordinamento dei tirocinanti e dei giudici di pace onorari.

16-ter. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera q), il Governo, nel disciplinare le attività delegabili ai vice procuratori delegati, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: prevedere che i titolari dell'ufficio del processo presso la procura della Repubblica possono delegare, sulla base delle esigenze

organizzative dell'ufficio, al vice procuratore delegato l'esercizio delle seguenti funzioni:

1) la funzione di pubblico ministero in tutti i procedimenti penali di cui al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274;

2) la funzione di pubblico ministero, nelle udienze e nei procedimenti e secondo i criteri di cui all'articolo 72, commi primo e secondo, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché nei procedimenti davanti al giudice per l'udienza preliminare;

3) su delega, controfirmata dal procuratore generale presso la corte d'appello, la funzione di pubblico ministero di udienza in tutti i procedimenti penali di appello avverso le sentenze del tribunale monocratico, secondo i criteri di cui all'articolo 72 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, e successive modificazioni;

4) assistenza dei magistrati designati alla trattazione dei procedimenti di cui ai numeri 1) e 2) ai sensi dell'articolo 70, comma 3, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941 n. 12, in fase di indagini preliminari ed in fase di udienza, compiendo tutti gli atti preparatori, necessari o utili;

5) coordinamento dei tirocinanti e dei vice procuratori onorari.

16-quater. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) il Governo si attiene al principio e criterio direttivo di prevedere che i giudici di pace, delegati e i vice procuratori delegati hanno gli stessi obblighi formativi dei magistrati professionali.

16-quinquies. Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1, comma 1, lettera r), il Governo, nel disciplinare la disciplina economica e le garanzie dei giudici di pace delegati e dei vice procuratori delegati, si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere l'applicazione del trattamento economico, previdenziale, assistenziale, comprensivo di ferie e permessi,

e del sistema di guarentigie del magistrato ordinario di prima nomina al momento del conferimento delle funzioni giurisdizionali, senza comunque alcuna possibilità di carriera nell'ambito della magistratura ordinaria;

b) prevedere una graduazione del trattamento economico in funzione dell'anzianità maturata alla data di entrata in vigore della presente legge, riferendo il grado massimo, alla qualifica di magistrato ordinario, precedente alla qualifica di professionalità;

c) onde non pregiudicare le posizioni assicurative maturate nelle diverse gestioni previdenziali, prevedere che in deroga la disciplina generale di cui alla legge 7 febbraio 1979, n. 29, a seguito dell'inserimento nel ruolo ad esaurimento dei magistrati interessati dal regime transitorio si applica loro di ufficio, senza alcun onere per il beneficiario, la ricongiunzione presso il Fondo pensioni lavoratori dipendenti, gestito dall'INPS, di tutti i contributi previdenziali esistenti e versati in tutte le altre gestioni e nella Cassa forense.

**2. 131.** Marotta.

*All'articolo 2, al comma 16, lettera a), n. 1), la frase: prevedere, salvo quanto previsto dal numero 2, che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo possono essere confermati nell'incarico per tre quadrienni è sostituita con la frase: prevedere che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo possono essere confermati nell'incarico per ulteriori quadrienni fino al limite di età di cui al numero 4).*

**2. 132.** Molteni, Fedriga.

*All'articolo 2, al comma 16, lettera a), al n. 4) sostituire le parole: sessantottesimo con le parole: settantesimo.*

**2. 133.** Molteni, Fedriga.

*All'articolo 2, al comma 16, la lettera b), è soppressa.*

**2. 134.** Molteni, Fedriga.

*All'articolo 2, al comma 16, la lettera c), è soppressa.*

**2. 135.** Molteni, Fedriga.

*Al comma 17 sostituire la lettera a) con la seguente:*

a) prevedere che i magistrati di pace ed onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo possano essere confermati nell'incarico per più periodi di quattro anni ciascuno sino al raggiungimento del settantesimo anno di età con decorrenza dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo stesso.

**2. 136.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 17, lettera a), dopo il numero 2 aggiungere il seguente:*

2-bis) in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 comma 17 lettera a) numero 2, prevedere che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1 da almeno sei anni, sono confermati nell'incarico per ulteriori mandati, ciascuno di durata quadriennale, fino al settantesimo anno di età.

**2. 142.** Sannicandro, Daniele Farina.

*Al comma 17, lettera a) dopo il numero 2 aggiungere il seguente:*

2-bis) in deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 17, lettera a), numero 2, prevedere che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, da almeno

sei anni, sono confermati nell'incarico per ulteriori mandati, ciascuno di durata quadriennale, fino al settantesimo anno di età, nell'ambito delle dotazioni previste.

- 2. 143.** Andrea Maestri, Turco, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

*Al comma 17, lettera a), dopo il n. 2), inserire il seguente numero:*

2-bis) prevedere per i magistrati onorari ira servizio da almeno sei anni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, un regime transitorio che assicuri loro a richiesta, previa verifica quadriennale e sospensione o aspettativa legale dalle altre attività lavorative, il rinnovo dei mandati fino all'età di settanta anni con retribuzione fissa e continuità contributiva nei rispettivi fondi previdenziali o l'iscrizione presso il fondo INPS per chi ne è privo.

- 2. 144.** Sannicandro, Daniele Farina.

*Al comma 17, lettera a), numero 4), sostituire la parola: sessantottesimo con la seguente: settantesimo*

- 2. 145.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 17, lettera a), dopo il numero 4) è aggiunto il seguente numero:*

5) Prevedere che, con modalità di attuazione stabilite dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione, i magistrati onorari di cui alla presente lettera che abbiano maturato un'anzianità di servizio di almeno 12 anni possano accedere a un programma di assunzione in una pubblica amministrazione, con qualifica e funzioni corrispondenti al titolo di studio e alle professionalità possedute, per chiamata diretta nominativa, nell'ambito dei

rapporti di lavoro di cui all'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nei limiti dei posti vacanti nelle piante organiche delle Amministrazioni interessate e nel rispetto delle disposizioni limitative in materia di assunzioni, sulla base di intese conseguite, fra il Ministero della giustizia e le Amministrazioni interessate, con diritto al collocamento obbligatorio con precedenza previsto dall'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407.

- 2. 150.** Turco, Artini, Baldassarre, Bechis, Segoni.

*Al comma 17, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

a-bis) prevedere per i magistrati onorari in servizio da almeno sei anni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1 un regime transitorio che assicuri, a loro richiesta, previa verifica quadriennale e sospensione o aspettativa legale dalle altre attività lavorative, il rinnovo dei mandati fino all'età di settanta anni con retribuzione fissa e continuità contributiva nei rispettivi fondi previdenziali o l'iscrizione presso il fondo INPS per chi ne è privo prevedendo altresì la possibilità di ricongiungere i contributi già versato presso altri enti o casse private di previdenza.

- 2. 155.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 17, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

a-bis) disciplinare il regime transitorio dei magistrati onorari in servizio da almeno sei anni alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in

attuazione della delega di cui all'articolo 1, sulla base dei seguenti criteri:

1) prevedere facoltà di optare per il regime di incompatibilità con altre professioni o comunque attività da lavoro dipendente, se in corso, mediante sospensione o aspettativa per tutta la durata dell'incarico, e conseguentemente prevedere, per chi eserciti la predetta facoltà, la conferma nell'incarico per ulteriori mandati, ciascuno di durata quadriennale, fino al settantesimo anno di età, e l'attribuzione del compenso in misura fissa e graduata in funzione dell'anzianità;

2) prevedere per i magistrati onorari che la facoltà di cui al numero 1, sia esercitabile entro tre mesi abbiano esercitato la facoltà di cui alla lettera *a-bis*) n. 1, la continuità contributiva, nell'ambito delle dotazioni previste, nei rispettivi fondi previdenziali ed altresì l'iscrizione presso il fondo INPS dei magistrati privi di fondo previdenziale;

3) prevedere che la facoltà di cui al numero 1 sia esercitabile entro un mese dalla conferma di cui all'articolo 2, comma 17, lettera *a*), numero 1.

**2. 156.** Andrea Maestri, Turco, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

*Al comma 17, lettera b), sopprimere il n. 1.*

**\*2. 157.** Sannicandro, Daniele Farina.

*Al comma 17, lettera b), sopprimere il n. 1.*

**\*2. 158.** Turco, Andrea Maestri, Artini, Civati, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

*Al comma 17, lettera b), n. 5, dopo le parole: prevedere che aggiungere le seguenti: , salvo quanto previsto dalla precedente lettera a-bis.*

**2. 160.** Andrea Maestri, Turco, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

*Al comma 17, lettera b), aggiungere il seguente numero:*

*5-bis) prevedere che i magistrati onorari in servizio alla data di entrata in vigore del decreto legislativo ovvero dell'ultimo dei decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1 da almeno sei anni, sono confermati nell'incarico per ulteriori mandati, ciascuno di durata quadriennale, fino al settantesimo anno di età.*

**2. 161.** Marotta, Pagano.

*Al comma 17, lettera e), dopo le parole: prevedere che aggiungere le seguenti: salvo quanto previsto dalla precedente lettera a-bis).*

**2. 162.** Andrea Maestri, Turco, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

*Sopprimere il comma 18.*

**\*2. 169.** Sannicandro, Daniele Farina.

*Sopprimere il comma 18.*

**\*2. 170.** Andrea Maestri, Turco, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

*Al comma 18, sopprimere le parole: l'importo annuo e sostituirle con le seguenti: l'importo quadriennale.*

**2. 171.** Andrea Maestri, Turco, Civati, Artini, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

*Al comma 18, le parole: liquidazione delle indennità sono sostituite dalle seguenti: liquidazione delle ulteriori indennità rispetto alle componenti fisse e variabili.*

**2. 172.** Molteni, Fedriga.

## ART. 3.

*Apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 1, primo periodo, sostituire la parola: trenta con la seguente: sessanta e sopprimere il terzo periodo;*

*b) sopprimere il comma 2.*

**3. 1.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

*Sopprimere il comma 2.*

**3. 2.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

## ART. 4.

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: fino a dieci anni dalla cessazione dell'incarico;*

*b) alla lettera c), sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.*

**4. 1.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

*Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:*

*a) alla lettera a), aggiungere in fine le seguenti parole: fino a cinque anni dalla cessazione dell'incarico;*

*b) alla lettera c), sostituire la parola: tre con la seguente: cinque.*

**4. 2.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

*5-bis.* I magistrati onorari, che siano eletti deputati o senatori, sono collocati

d'ufficio in aspettativa per tutta la durata del mandato parlamentare, i magistrati onorari sono altresì collocati in aspettativa per tutta la durata del mandato in caso di elezione a sindaco, presidente della provincia, consigliere comunale, consigliere metropolitano, provinciale e circoscrizionale ai fini dell'articolo 60, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

**4. 3.** Molteni, Fedriga.

## ART. 5.

*Sopprimerlo.*

**5. 1.** Molteni, Fedriga.

## ART. 8.

*Al comma 3, sostituire la parola: adotta con le seguenti: può adottare.*

**8. 1.** Schullian.

*Al comma 3, aggiungere infine le seguenti parole: , coordinando tale attribuzione con la facoltà di delega prevista dall'articolo 95-bis del regio decreto 28 marzo 1929, n. 499.*

**8. 2.** Schullian.

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

## ART. 8-bis.

*(Proroga del magistrati onorari in servizio).*

1. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 maggio 2016 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-*quinquies*, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 maggio 2016 e per i quali non

è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a far data dal 1° giugno 2016 fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016.

2. All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: « non oltre il 31 maggio 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « non oltre il 31 dicembre 2016 ».

**\*8. 01.** Sannicandro, Daniele Farina.

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

ART. 8-bis.

*(Proroga del magistrati onorari in servizio).*

1. I giudici onorari di tribunale e i vice procuratori onorari il cui mandato scade il 31 maggio 2016 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 42-*quinquies*, primo comma, dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, nonché i giudici di pace il cui mandato scade entro il 31 maggio 2016 e per i quali non è consentita un'ulteriore conferma a norma dell'articolo 7, comma 1, della legge 21 novembre 1991, n. 374, e successive modificazioni, sono ulteriormente prorogati nell'esercizio delle rispettive funzioni a far data dal 1° giugno 2016 fino alla riforma organica della magistratura onoraria e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2016.

2. All'articolo 245, comma 1, del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, le parole: « non oltre il 31 maggio 2016 » sono sostituite dalle seguenti: « non oltre il 31 dicembre 2016 ».

**\*8. 03.** Turco, Andrea Maestri, Artini, Civati, Baldassarre, Bechis, Brignone, Matarrelli, Pastorino, Segoni.

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

ART. 8-bis.

*(Disposizioni in materia di ammissibilità al concorso di magistratura ordinaria).*

1. I commi 1, 2 e 3 dell'articolo 7 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160 sono abrogati.

*Conseguentemente, al titolo al disegno di legge, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: nonché disposizioni in materia di accesso alla magistratura ordinaria.*

**8. 02.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

ART. 9.

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

3. Al fine di fare fronte alle eventuali maggiori spese che eccedano le risorse finanziarie previste a legislazione vigente o rese disponibili ai sensi dei precedenti commi, Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è istituito presso il Ministero della giustizia un fondo in cui confluiscono gli importi corrispondenti alle retribuzioni, anche accessorie, non erogate ai dipendenti pubblici posti in aspettativa senza assegni per l'assolvimento dell'incarico di magistrato onorario, nonché i proventi derivanti da multe e ammende comminate con riferimento ai reati la cui competenza è trasferita per effetto della presente legge e dei successivi decreti legislativi di attuazione al giudice di pace e dalle sanzioni pecuniarie civili previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 15 gennaio 2016 n. 7 applicate nei giudizi dinanzi al giudice di pace.

4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della giustizia provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e dei successivi decreti legislativi di

attuazione e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui ai precedenti commi, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della giustizia, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie rimodulabili di parte corrente di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, nell'ambito del programma « Giustizia civile e penale » della missione « Giustizia » dello stato di previsione del Ministero della giustizia.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

**9. 1.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

ART. 9-bis.  
(Abrogazioni).

1. Il comma 609 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 2015, n. 208, è soppresso.

2. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 6.650.275 euro per l'anno 2016 e in 7.550.275 euro a decorrere dal 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

**9. 3.** Colletti, Bonafede, Agostinelli, Businarolo, Ferraresi, Sarti.